



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2008

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum).
Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico.
Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo di questo disegno di legge riproduce quello presentato nella scorsa legislatura dai senatori Del Penino, Biondi e Ziccone, del quale riprende anche gli argomenti illustrati nella relazione (si veda l'atto Senato n. 1886). Il tema del prelievo coattivo di materiale biologico al fine della tipizzazione del DNA è sentito come un'esigenza primaria nella lotta contro i più gravi reati tra cui, su tutti, gli omicidi, le rapine, le violenze sessuali, i furti aggravati ed il terrorismo internazionale.

Peraltro, la predisposizione di una disciplina volta ad introdurre l'esame autoritativo di materiale biologico è momento prodromico ed indispensabile per l'instaurazione di banche dati di DNA, altra esigenza di *crime control* di primaria rilevanza. Quest'ultima necessità è, ad oggi, assai pressante anche alla luce dell'adesione dell'Italia, avvenuta in data 4 luglio 2006, all'Accordo internazionale di Prum (27 maggio 2005), che impone alle Nazioni aderenti di adottare tutte le misure necessarie per facilitare lo scambio di informazioni biologiche tra investigatori comunitari (su tutte, la creazione di banche dati).

La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'articolo 224 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente misure idonee a limitare la libertà personale, al di fuori di quelle specificatamente previste nei «casi» e nei «modi» dalla legge, ha, di fatto, chiuso la strada sia alla possibilità di far luogo legittimamente al prelievo coattivo sia, di conseguenza, alla creazione delle banche dati di DNA. Infatti, il prelievo di materiale genetico a tal fine difetta, ancora oggi, di una disciplina specifica.

Da notare che, sotto la vigenza del precedente codice di rito, con sentenza n. 54 del 18 marzo 1986, la medesima Corte aveva sostenuto, al contrario, l'eseguibilità in via coattiva del prelievo ematico perché considerata pratica medica di ordinaria amministrazione che non lede la dignità o la psiche della persona, né mette in alcun modo in pericolo la vita, la salute o l'incolumità personale.

Una disciplina normativa che voglia introdurre nel codice di procedura penale la possibilità di eseguire, per ordine dell'autorità, il prelievo di materiale biologico da una persona non può non considerare come punti cardine alcuni dati di diritto imprescindibili:

(I) differenziare l'attività volta ad acquisire una fonte probatoria (che nella sistematica del codice di rito va inquadrata nei mezzi di ricerca della prova) dalla susseguente analisi e comparazione del DNA reperito (sul luogo del delitto o dal soggetto sottoposto all'atto coattivo). In tale ultimo caso trattasi del vero e proprio mezzo di prova (peritale) disciplinato dagli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 359 e 360 del medesimo codice;

(II) il rigoroso rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione e cioè la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, che impongono di disciplinare con rigore e tassatività i «casi» e i «modi» dell'esame;

(III) considerare che il penultimo comma del medesimo articolo 13 della Costituzione punisce ogni violenza fisica e morale sulle persone, comunque sottoposte a restrizione della libertà.

L'introduzione del prelievo coattivo non può prescindere, poi, dalla creazione di una banca dati di DNA la quale, a sua volta:

(I) dovrà essere tenuta da un soggetto unico e centrale, impedendo la proliferazione di mini banche dati sul territorio;

(II) dovrà contenere i profili genetici di soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati per cui è consentito il prelievo coattivo;

(III) dovrà contenere le cosiddette tracce mute, cioè quelle prelevate sul luogo dei diversi delitti e non attribuibili ad un soggetto identificato;

(IV) dovrà prevedere una sezione specifica nella quale verranno inseriti, temporaneamente, i profili di DNA utili all'identificazione dei soggetti scomparsi;

(V) sarà strutturata in modo tale che il confronto tra dati genetici in essa contenuti possa essere svolto esclusivamente dal Servizio centrale che gestisce la banca dati stessa. Il soggetto titolare della gestione dei dati biologici informerà della comparazione esclusivamente l'autorità giudiziaria richiedente ed il difensore dell'imputato compatibilmente con la fase processuale in corso.

Ciò premesso, con riferimento all'introduzione del prelievo coattivo di materiale genetico, si ritiene di dover introdurre nel codice di rito un nuovo capo, all'interno del titolo III del libro III, e così prevedere una forma specifica di mezzo di ricerca della prova, lasciando inalterata la struttura della perizia e della consulenza tecnica che costituiscono, come detto, una fase diversa da quella della raccolta delle fonti di prova.

L'esigenza di rispettare pienamente la riserva di giurisdizione non può che permettere solamente al giudice di limitare la libertà personale per gli scopi richiesti, mentre per ciò che attiene la specificazione dei casi e modi con cui regolare l'operatività del mezzo di ricerca della prova è necessario prevedere le fattispecie per le quali è consentito il prelievo e le tecniche da adottarsi.

Quanto alla definizione delle fattispecie di reato per le quali deve essere consentito il prelievo, ci si è attenuti alla disciplina di un altro mezzo di ricerca particolarmente invasivo, e cioè le intercettazioni telefoniche.

Per assicurare invece la citata necessità di non trasformare la disciplina sui sistemi di prelievo in una «norma in bianco», si è tenuto conto di quanto contenuto nel penultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione che prevede la punizione di ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà.

Sono state così previste due diverse modalità di cui il personale medico o l'ufficiale di polizia giudiziaria avente la suddetta qualifica professionale possono avvalersi per effettuare il prelievo: il tampone boccale e la puntura digitale.

Benché entrambe le metodologie non presentino caratteristiche di particolare invasività specifica, è stato disposto che, qualora l'interessato non presti il proprio consenso all'espletamento dell'atto, l'operazione dovrà essere eseguita esclusivamente mediante la puntura digitale (che esclude violenze fisiche e morali finalizzate a costringere il periziando ad aprire il cavo orale).

La tecnica della puntura digitale viene regolamentata, nel presente disegno di legge, facendo espresso riferimento alla comune e consolidata metodologia di rilevazione della glicemia eseguita mediante il «kit» ad uso commerciale (senza necessità di ricetta medica) delle così dette «lancette pungidito», che presentano caratteristiche di così bassa invasività da poter essere praticate, nell'uso comune, anche autonomamente e senza l'ausilio di un sanitario. Ciò nonostante, è previsto che comunque per il prelievo di campioni ad uso forense sia obbligatorio l'intervento di personale sanitario.

Per l'utilizzo del tampone boccale è stato, invece, previsto obbligatoriamente il consenso del periziando dato che il tampone boccale prevede l'apertura del cavo orale, e ciò potrebbe portare a imprecise forme di

violenza per espletare l'atto. È certamente più violatorio imporre un *facere* di tipo fisico indefinito (apertura coatta del cavo orale, eseguita «liberamente» dal pubblico ufficiale) che un *patis* determinato nei modi.

Oltretutto per quanto riguarda il prelievo ematico coattivo, la Corte costituzionale (con la già citata sentenza n. 54 del 18 marzo 1986) si è pronunciata affermando che tale pratica può essere annoverata tra quelle di ordinaria amministrazione nell'attività medica, che non lede in alcun modo la dignità o la psiche della persona sottoposta al prelievo, né mette in alcun modo in pericolo la vita, l'incolumità o la salute del medesimo, salvo casi patologici eccezionali che un medico sarebbe facilmente in grado di rilevare. Sicché la puntura digitale, posta in essere mediante lancetta pungidito, non può in alcun modo ritenersi contraria ai dettami del penultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione.

Poiché il prelievo può eseguirsi anche contro la volontà dell'interessato, è implicita la previsione dell'accompagnamento coattivo per consentire lo svolgimento dell'atto. Un altro punto centrale della materia è l'individuazione della categoria dei soggetti da sottoporre al prelievo.

Taluni hanno ipotizzato come possibili soggetti passivi coloro che già sono sottoposti a restrizione della libertà personale (arrestati, fermati, sottoposti a misura cautelare).

Si tratta di una «falsa garanzia»: si creerebbe, infatti, un «esercito» di arrestati o sottoposti a misura coercitiva al solo fine di compiere l'atto invasivo.

L'utilità della prova genetica è, invece, proprio quella di raggiungere elementi utili per esercitare l'azione penale e dunque, come accade per gli altri mezzi di ricerca della prova, la sua operatività deve essere consentita nei confronti di tutti coloro che abbiano un rapporto diretto col delitto, essendo improponibile, e contrario alla tutela della persona, attribuire al «periziando», *ex ante* ed al solo fine di compiere l'atto

coercitivo, gravi indizi di colpevolezza per adottare una misura cautelare.

La scelta contenuta nel presente disegno di legge tenta di ovviare a tutti i possibili abusi: il prelievo coattivo può essere svolto, oltre che nei confronti degli imputati, anche nei confronti di soggetti indagati, ma rispetto ai quali emerga un concreto rapporto con la vittima al momento dell'azione delittuosa. Ciò perché nel nostro ordinamento la qualità di indagato viene assunta mediante una mera iscrizione nell'apposito registro tenuto presso la procura della Repubblica e pertanto, senza l'indicazione di un rapporto concreto e materiale tra periziando e delitto, il giudice e la parte sottoposta al *test* coattivo non avrebbero alcuna possibilità di verificare gli elementi a carico che facciano effettivamente ritenere necessario l'esame.

Al fine di meglio tutelare il soggetto cui viene richiesto il campione biologico ed alla luce della necessità di un controllo giurisdizionale sul reale rapporto tra periziando e fatto di reato, è stata quindi prevista la possibilità di stimolare un contraddittorio di garanzia col giudice del provvedimento, imponendo in capo al pubblico ministero di enunciare espressamente le ragioni in base alle quali quel determinato soggetto dovrebbe essere sottoposto al prelievo forzoso. Per garantire che la procedura che stabilisce i «casi» e «modi» del prelievo sia rispettata in ogni suo passaggio, è stata assicurata una clausola di garanzia consistente nella sanzione dell'inutilizzabilità per ogni analisi biologica derivante da un prelievo coattivo eseguito senza il rispetto della disciplina che lo regolamenta.

A seguito della nuova disciplina dovrà essere abrogato quanto disposto dai commi 1, 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 10 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che prevede sistemi coattivi di identificazione personale (mediante il codice genetico).

Il presente disegno di legge disciplina altresì la gestione e conservazione dei profili genetici tipizzati in un'apposita banca dati, definita «Gestione computerizzata profili DNA» (GCPD).

È stata così prevista l'istituzione della banca dati per raccogliere i profili genetici. I profili genetici da inserire nella banca dati sono esclusivamente quelli dei soggetti condannati a pena detentiva per reati che comportano l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Si è ritenuto di dover differenziare «ideologicamente» il prelievo coattivo volto ad ottenere i profili genetici a fini investigativi (il che comporta l'introduzione del nuovo mezzo di ricerca della prova di cui all'articolo 271-*bis* del codice di procedura penale) da quello per l'introduzione del DNA in banca dati, che viene regolato dall'articolo 665-*bis* del codice di procedura penale di nuova introduzione, che individua nel giudice dell'esecuzione il magistrato deputato ad ordinare il prelievo. Quanto alle modalità con le quali eseguire il prelievo disciplinato dall'articolo 665-*bis*, esse sono le medesime di quelle previste dal 271-*bis*, con l'ovvia esclusione della sola disciplina tipica del prelievo finalizzato all'indagine e con l'aggiunta dell'avviso che il codice genetico tipizzato verrà inserito nella banca dati e sarà gestito esclusivamente dal Servizio centrale, organo appositamente deputato a tali funzioni. Per evitare duplicazioni inutili di esami biologici sono stati esclusi dal prelievo regolato dall'articolo 665-*bis* tutti coloro che lo hanno già subito in fase d'indagine ai sensi dell'articolo 271-*bis* e che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato. Per questi è previsto un «recupero» del precedente *test* da parte del giudice dell'esecuzione. In banca dati saranno dunque inseriti tutti i condannati che, dovendo scontare una pena in regime di detenzione, anche domiciliare, subiranno il prelievo ai sensi dell'articolo 665-*bis* e tutti i condannati che sono stati prelevati ai sensi dell'articolo 271-*bis* del codice di rito. In tal

modo potranno essere esclusi dalla banca dati solamente coloro nei confronti dei quali, in fase investigativa, non è stato ritenuto di dover svolgere il prelievo coattivo e che, in fase esecutiva, beneficiano di una sanzione alternativa alla detenzione. Questa è sembrata una clausola di garanzia ponderata e premiale nei confronti di coloro per i quali, pur avendo commesso reati astrattamente capaci di imporre il prelievo, quest'ultimo non è stato disposto dall'investigatore e le circostanze di fatto e di diritto hanno fatto poi propendere per una sanzione che non importa la limitazione della libertà personale per la sua esecuzione.

La disciplina complessiva regola poi le modalità di accesso alla banca dati, l'inserimento in essa dei dati biologici, la gestione dei profili, ogni comunicazione ad essi inerente ed altresì la loro cancellazione nei casi previsti dalla legge.

Il Servizio centrale di gestione della banca dati di DNA dovrà essere composto da due personalità designate dal Garante per la protezione dei dati personali e da cinque personalità designate dal Ministro dell'interno tra esperti biologi, medici legali e giuristi di chiara fama e riconosciuta competenza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente dell'organo sarà eletto all'interno dei predetti componenti del Servizio centrale.

Come detto, la banca dati verrà suddivisa in diverse sezioni, separate tra loro: la prima raccoglierà i profili genetici appartenenti a soggetti condannati con sentenza passata in giudicato; la seconda quelli cosiddetti «muti» e cioè repertati sui diversi luoghi dei delitti. Tali campioni non sono riferibili *a priori* ad alcun soggetto identificato. Una terza sezione è finalizzata al rinvenimento ed alla identificazione di soggetti scomparsi o di cadaveri «senza nome».

Appare particolarmente rilevante ai fini investigativi la sezione che comprende le «tracce mute»: infatti, trattasi dei profili genetici tipizzati da elementi biologici rinve-

nuti sulla scena del delitto presumibilmente appartenente al reo, ma non attribuibili ad un soggetto determinato (si tratta delle tracce oggetto principale d'indagine al fine di rinvenire il colpevole).

Queste sezioni «ausiliarie» debbono, comunque, essere sempre gestite dall'organo centrale e ciò al fine di tutelare al meglio la *privacy* del titolare del dato biologico, oltre che per assicurare la migliore funzionalità del sistema.

La durata della conservazione dei profili genetici raccolti nella banca dati nella prima e seconda sezione sarà per la durata di quaranta anni; diversamente quelli conservati nella terza sezione potranno essere immediatamente cancellati dall'autorità, qualora il soggetto scomparso o defunto sia stato identificato.

Al fine di facilitare l'investigazione e la repressione dei reati a forte caratterizzazione recidivante (e dunque per soddisfare una delle primarie esigenze sottese all'introduzione del DNA *databanking*) è consentito il confronto tra il dato biologico contenuto nella sezione delle tracce mute (quelle repertate sui luoghi dei delitti e non attribuite ad alcun soggetto identificato) e quello dei condannati in via definitiva (anch'essi presenti nella banca dati). Non è mai consentito il confronto tra il codice genetico di soggetti sottoposti al prelievo coattivo per una singola indagine giudiziaria con quelli contenuti nella banca dati.

Peraltro, quando, nel corso di un'indagine penale, vi sia un confronto tra il dato genetico prelevato coattivamente ad un sospettato e quello muto repertato sul luogo del delitto, il primo diverrà, tramite la traccia muta di confronto, possibile oggetto del confronto al-

l'interno della banca dati, dato che la traccia muta dovrà essere ivi destinata. Tale comparazione «indiretta» è consentita in quanto il soggetto «prelevato coattivamente» non può vantare alcun diritto alla *privacy* rispetto alle tracce lasciate o perse nelle prossimità di delitti, e ciò consentirà di sfruttare le tracce mute per svolgere dei confronti ulteriori rispetto a quelli tra i dati biologici strettamente contenuti nel *databank*, garantendo il soggetto che subisce l'indagine di non «entrare» nella banca ma, al contempo, sfruttando tutte le potenzialità dei campioni presi sul luogo del crimine.

Il Servizio centrale sarà, come accennato, l'esclusivo soggetto deputato al confronto tra dati genetici contenuti nelle diverse sezioni della banca dati ed i risultati di tale attività saranno comunicati in via esclusiva all'autorità giudiziaria ovvero al difensore dell'interessato ai sensi dell'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.

Nel fissare l'onere della spesa e la conseguente copertura del presente disegno di legge sono state prese in considerazione quattro voci: personale di gestione dell'archivio; garanti; prelievi ed esami; attrezzature. È stata calcolata in euro 267.926 la spesa annua per il pagamento degli stipendi e delle connesse indennità ad un gruppo di 10 militari dell'Arma dei carabinieri o della Polizia. Si è fissata in 50.000 euro la spesa per ciascuno dei sette garanti. È stata preventivata una spesa di 5.215.000 euro per prelievi ed analisi. La spesa per affitti e attrezzature varie è stata stimata in 150.000 euro.

La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al codice di procedura penale)

1. Nel libro III, titolo III, del codice di procedura penale, dopo il capo IV è aggiunto il seguente:

«CAPO IV-*bis*.

**PRELIEVI PERSONALI
DI MATERIALE BIOLOGICO**

Art. 271-*bis*. - *(Casi e forme dei prelievi personali di materiale biologico)*. - 1. Il prelievo personale di materiale biologico è disposto dal giudice, con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, nei confronti dell'imputato o del soggetto sottoposto ad indagine quando occorre raccogliere sostanze genetiche finalizzate all'analisi ed al confronto del DNA in relazione ad un delitto non colposo per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 contiene:

a) l'identificazione del soggetto nei confronti del quale è ordinato il prelievo coattivo di materiale biologico e l'indicazione del reato per cui si procede;

b) l'indicazione chiara e precisa delle ragioni e degli elementi di fatto che rendono assolutamente indispensabile il prelievo con riferimento all'indagine in corso, in relazione alla persona dell'imputato o dell'indagato ed al rapporto concreto che il soggetto sottoposto alle indagini ha avuto con l'azione delittuosa;

c) l'avviso che, salvi i casi di assoluta urgenza, dettagliatamente motivati dal giudice, che impongono l'esecuzione immediata del prelievo coattivo, il soggetto da sottoporre al prelievo può, nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione ai sensi del presente articolo, presentare personalmente ovvero mediante il proprio difensore osservazioni e deduzioni, con riferimento alla previsione di cui alla lettera b), finalizzate alla revoca dell'ordinanza che impone il prelievo di materiale biologico. Il giudice deve provvedere, nelle successive quarantotto ore, con decreto motivato che accoglie ovvero respinge le osservazioni e le deduzioni difensive. Nel primo caso il giudice, contestualmente, revoca l'ordinanza che impone il prelievo di materiale biologico;

d) l'avviso che il prelievo è eseguito esclusivamente da persona esercente la professione sanitaria ovvero da ufficiali medici di polizia giudiziaria, nel rispetto della dignità e del pudore del soggetto nei confronti del quale è stato ordinato il prelievo;

e) l'avviso che, in presenza del consenso del soggetto che deve sottoporsi al prelievo, questo sarà eseguito, alternativamente, mediante la tecnica del tampone boccale ovvero della puntura digitale, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 79 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice;

f) l'avviso che il prelievo è eseguibile, in assenza di consenso, anche coattivamente. In tal caso l'atto sarà eseguito esclusivamente mediante puntura digitale secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 79 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice;

g) l'avviso che non è consentito eseguire il prelievo mediante tecniche diverse da quelle previste alle lettere e) ed f);

h) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia, anche esercente la professione medica, purché immediatamente disponibile;

i) l'avviso che in caso di mancata comparizione senza addurre legittimo impedimento potrà essere disposto l'accompagnamento coattivo dell'interessato ai sensi dell'articolo 133;

l) l'indicazione del giorno e dell'ora stabiliti per il prelievo e della struttura pubblica o privata presso la quale l'atto viene eseguito, nonché di quella deputata all'analisi ed al confronto del DNA;

m) l'avviso che gli atti di prelievo biologico non possono essere eseguiti nel caso in cui vi siano comprovate e gravi ragioni mediche che evidenzino come tale specifica attività di prelievo possa nuocere alla salute della persona;

n) l'avviso che i campioni biologici prelevati ai sensi del presente articolo ed utilizzati per la tipizzazione del DNA saranno distrutti non oltre sessanta giorni dall'avvenuto prelievo;

o) l'avviso che il codice genetico tipizzato sarà inserito nella apposita banca dati denominata «Gestione computerizzata profili DNA» (GCPD) per ordine del giudice competente a conoscere dell'esecuzione, qualora il soggetto sia condannato con sentenza passata in giudicato nel procedimento in cui è stato ordinato il prelievo, anche qualora costui non debba scontare la pena in regime di detenzione;

p) l'avviso che, qualora il soggetto che deve sottoporsi al prelievo sia assolto con sentenza passata in giudicato, il codice genetico tipizzato sarà cancellato nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 271-ter. - (*Divieti di utilizzazione*). -
1. I dati biologici derivanti dalla tipizzazione del DNA prelevato in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 271-bis sono inutilizzabili».

Art. 2.

(Modifica al codice di procedura penale)

1. Nel libro X, titolo III, capo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 665 sono inseriti i seguenti:

«Art. 665-bis. - *(Casi e forme dei prelievi personali di materiale biologico finalizzato all'inserimento nella banca dati del DNA).*

– 1. Il giudice competente a conoscere dell'esecuzione, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 655, dispone con ordinanza il prelievo di campioni biologici finalizzato all'analisi del DNA ed all'inserimento del profilo genetico nella banca dati GCPD. L'ordinanza è rivolta nei confronti del soggetto che deve scontare la pena in regime di detenzione, carceraria o domiciliare, ovvero dell'interinato per un delitto non colposo per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Il prelievo non è ordinato qualora il condannato sia già stato sottoposto a prelievo ai sensi dell'articolo 271-bis. In quest'ultimo caso il medesimo giudice ordina, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, la trasmissione alla banca dati GCPD del profilo genetico del condannato, anche qualora costui non debba scontare la pena in regime di detenzione, carceraria o domiciliare.

2. L'ordinanza di cui al comma 1, con la quale sono stabilite le modalità del prelievo di campioni biologici, deve contenere, a pena di nullità, quanto indicato dall'articolo 271-bis, comma 2, lettere a), d), e), f), g), l), limitatamente all'indicazione della struttura ove l'atto verrà eseguito, m) ed n), con la precisazione che i campioni biologici utilizzati per la tipizzazione del DNA saranno distrutti entro sei mesi dall'avvenuto prelievo.

3. L'ordinanza deve altresì contenere l'avviso che i profili di DNA tipizzati ed inseriti nella banca dati possono essere confrontati

con tutti gli altri codici genetici ivi contenuti e che tale operazione è compiuta esclusivamente dal personale che gestisce la stessa banca dati.

Art. 665-ter. - (Divieto di inserimento di dati biologici nella banca dati). - 1. È fatto divieto di inserire i caratteri genetici della persona sottoposta a prelievo di materiale biologico nella banca dati GCPD se non nei casi e nei modi previsti dall'articolo 665-bis.

2. Non è mai consentito inserire profili genetici nella banca dati GCPD qualora non attingano a soggetti condannati con sentenza penale divenuta irrevocabile».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 79
del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271)*

1. All'articolo 79 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il prelievo previsto agli articoli 271-bis e 271-ter del codice è eseguito mediante le lancette pungo dito di comune uso sanitario».

Art. 4.

(Abrogazione di norme)

1. I commi 1, 4-ter e 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono abrogati.

Art. 5.

(Istituzione della banca dati del DNA)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno la banca dati contenente i profili genetici di DNA, denominata «Gestione computerizzata profili DNA» (GCPD).

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono disciplinati le modalità di accesso alla banca dati, l'inserimento in essa dei dati biologici, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento ad essi e richiesta dai soggetti legittimati. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dei dati genetici.

3. Le attività di cui al comma 2 ed ogni altra funzione attinente la banca dati GCPD sono attribuite alla competenza del Servizio centrale di gestione della banca dati DNA, istituito presso il Ministero dell'interno.

4. L'organo direttivo del Servizio centrale di gestione della banca dati è composto da due membri designati dal Garante per la protezione dei dati personali e da cinque designati dal Ministro dell'interno, scelti tra biologi, medici legali e giuristi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del Servizio centrale di gestione della banca dati è eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

5. I componenti l'organo direttivo del Servizio centrale non possono svolgere alcuna funzione nei laboratori territoriali, pubblici o privati, nei quali è analizzato il DNA a fini forensi, a pena di decadenza dall'organo direttivo stesso.

6. È vietato inserire nella banca dati GCPD tracce genetiche ottenute con modalità differenti da quelle espressamente stabilite dalla presente legge. In particolare, è vietato inserire nella banca dati ogni dato genetico tipizzato da campioni appartenenti, sin

dall'origine, ad un determinato soggetto e non prelevati nei casi e con i modi di cui all'articolo 1 della presente legge.

7. È vietato a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, detenere autonome banche dati di profili genetici ovvero campioni biologici, ancorché non ancora analizzati, fatta eccezione per quelle autorizzate dal Servizio centrale in virtù di esigenze specificamente indicate dal richiedente.

8. La banca dati GCPD è suddivisa in tre sezioni, distinte tra loro, contenenti, rispettivamente:

a) i profili genetici dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato in applicazione di quanto disposto dall'articolo 665-*bis* del codice di procedura penale;

b) i profili genetici cosiddetti «muti», ovvero quelli repertati sulla scena del crimine o nelle immediate pertinenze della medesima;

c) i profili genetici di cadaveri non identificati o di parte di essi e quelli degli scomparsi, ovvero appartenenti ai parenti di questi ultimi i quali abbiano dato il loro consenso al prelievo di materiale biologico.

9. I campioni contenuti nelle diverse sezioni della banca dati, di cui al comma 8, possono essere conservati ai soli fini consentiti dalla presente legge. I profili genetici di cui comma 8, lettera *a)* e *b)*, sono conservati per il tempo di quarant'anni dal loro inserimento; quelli di cui al comma 8, lettera *c)*, sono conservati esclusivamente per il tempo e per gli accertamenti strettamente necessari al fine delle identificazioni.

10. I campioni biologici ottenuti per la tipizzazione del profilo genetico dei condannati in via definitiva devono essere distrutti al più presto e, comunque, non oltre sei mesi dal prelievo, una volta che il profilo biologico sia stato inserito nella banca dati GPCD.

11. La comparazione tra profili genetici rinvenuti sulla scena del crimine ovvero nelle immediate pertinenze del medesimo,

contenuti nella sezione di cui al comma 8, lettera *b*), è consentita esclusivamente con i dati biologici delle altre tracce mute e con quelli dei condannati in via definitiva contenuti nella sezione di cui alla lettera *a*) del medesimo comma. I dati biologici contenuti nella sezione di cui al comma 8, lettera *c*), possono essere confrontati esclusivamente tra loro e con quelli dei condannati contenuti nella sezione di cui alla lettera *a*) del medesimo comma.

12. I profili genetici ottenuti ai sensi dell'articolo 271-*bis* del codice di procedura penale nel corso di un'investigazione penale, e finalizzati alloro confronto con una traccia muta rinvenuta sul luogo del crimine ovvero nelle sue immediate pertinenze, non sono mai confrontabili, pena l'inutilizzabilità del risultato ottenuto, con quelli contenuti in alcuna sezione della banca dati GCPD.

13. Ogni confronto tra i dati genetici contenuti nelle diverse sezioni previste dal comma 8 è compiuto in via esclusiva dal Servizio centrale, di cui al comma 3.

14. I risultati dell'attività prevista al comma 11 sono comunicati, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria richiedente ovvero al difensore dell'interessato ai sensi dell'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.

15. Sono vietati tutti i confronti tra dati biologici non previsti dalla presente legge.

16. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina:

a) il numero dei dipendenti del Servizio centrale, i settori operativi, nonché l'articolazione degli uffici e dei laboratori;

b) i tempi da rispettare da parte della struttura, pubblica o privata, certificata secondo la normativa ISO/IEC, deputata alla analisi del DNA per l'inserimento dei dati genetici nella banca dati GCPD, nonché la trasmissione dei medesimi al magistrato richiedente ovvero, in via diretta, al Servizio centrale di gestione della banca dati di DNA.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.980.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».

Art. 9.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di

adesione, in conformità quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

Art. 10.

*(Autorità di riferimento
per le attività previste dal Trattato)*

1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

Art. 11.

(Risarcimento del danno)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

Traité

entre

le Royaume de Belgique,
la République fédérale d'Allemagne,
le Royaume d'Espagne,
la République française,
le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas et
la République d'Autriche

relatif à

**l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre
le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale**

Les Hautes Parties contractantes du présent Traité, Etats membres de l'Union européenne,

Considérant qu'il est important, dans un espace de libre circulation des personnes, que les Etats membres de l'Union européenne renforcent leur coopération afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale,

Désireuses de jouer un rôle pionnier dans le but d'atteindre, dans le cadre de l'amélioration de la coopération en Europe et sans préjudice des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité instituant la Communauté européenne, un niveau aussi élevé que possible dans leur coopération, en premier lieu par le biais d'un meilleur échange d'informations, notamment dans les domaines liés à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, et de permettre à tous les autres Etats membres de l'Union européenne de participer à cette coopération,

Désireuses de traduire les dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de l'Union européenne afin d'aboutir à une amélioration de l'échange d'informations au sein de l'Union européenne dans son ensemble, notamment dans les domaines touchant à la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi qu'à en créer les bases juridiques et techniques nécessaires,

Dans le respect des droits fondamentaux tels qu'ils découlent de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ainsi que des traditions constitutionnelles communes des Etats concernés, notamment conscientes du fait que la transmission de données à caractère personnel à une autre Partie contractante présuppose un niveau adéquat de protection des données de la part de la Partie contractante destinataire,

Considérant qu'il convient – sans préjudice du droit national actuellement en vigueur dans les pays concernés – de maintenir et de prévoir un contrôle judiciaire approprié des mesures prévues par le présent Traité,

Disposées à compléter le présent Traité par d'autres accords permettant une consultation automatisée de données dans d'autres bases de données appropriées pour autant que cela soit nécessaire et proportionnel aux fins de l'approfondissement de la coopération transfrontalière,

sont convenues de ce qui suit :

Chapitre I

Généralités

Article 1^{er}

Principes

(1) Par le présent Traité, les Parties contractantes visent à intensifier la coopération transfrontalière entre elles, en particulier l'échange d'informations.

(2) Cette coopération ne porte pas atteinte au droit de l'Union européenne et reste ouverte à l'adhésion de tout Etat membre de l'Union européenne en vertu des dispositions du présent Traité.

(3) La coopération dans le cadre du présent Traité vise à développer des initiatives favorisant la coopération européenne dans les domaines décrits dans le présent Traité.

(4) Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, une initiative sera présentée en vue de la transcription des dispositions du présent Traité dans le cadre juridique de l'Union européenne sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent Traité, en concertation avec la Commission européenne ou sur proposition de la Commission européenne, en tenant compte des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité instituant la Communauté européenne.

(5) Les Parties contractantes informent régulièrement et conjointement le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne de l'évolution de la coopération.

Chapitre 2

Profils ADN, données dactyloscopiques et autres données

Article 2

Création de fichiers nationaux d'analyse ADN

(1) Les Parties contractantes s'engagent à créer et à gérer des fichiers nationaux d'analyse ADN en vue de la poursuite de infractions pénales. Le traitement des données enregistrées dans ces fichiers en vertu du présent Traité s'effectuera, sous réserve des autres dispositions du présent Traité, conformément au droit national applicable au processus de traitement en question.

(2) En vue de la mise en œuvre du présent Traité, les Parties contractantes garantissent que des données indexées se référant au contenu des fichiers nationaux d'analyse ADN visés au paragraphe 1^{er}, 1^{ère} phrase, sont disponibles. Ces données indexées ne contiennent que les profils ADN* issus de la partie non codante de l'ADN ainsi qu'une référence. Les données indexées ne doivent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la

personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucune personne (traces ouvertes) doivent être reconnaissables en tant que telles.

(3) Lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Partie contractante désigne les fichiers nationaux d'analyse ADN auxquels les articles 2 à 6 s'appliquent, ainsi que les conditions régissant la consultation automatisée sur la base de l'article 3, paragraphe 1^{er}.

* Pour l'Allemagne les profils ADN en vertu du présent Traité s'appellent Identifizierungsmuster (modèles d'identification ADN).

Article 3

Consultation automatisée de profils ADN

(1) Les Parties contractantes autorisent les points de contact nationaux des autres Parties contractantes, visés à l'article 6, à accéder, en vue de poursuivre des infractions pénales, aux données indexées de leurs fichiers d'analyse ADN, et ce avec le droit de procéder à une consultation automatisée à l'aide d'une comparaison des profils ADN. La consultation ne peut s'opérer qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie contractante qui effectue ladite consultation.

(2) Si, dans le cadre d'une consultation automatisée, une concordance entre un profil ADN transmis et un profil ADN enregistré dans le fichier de la Partie contractante destinataire est constatée, le point de contact national ayant lancé la consultation est informé par voie automatisée de l'existence d'une concordance et de la référence. Si aucune concordance ne peut être constatée, communication en est faite de manière automatisée.

Article 4**Comparaison automatisée de profils ADN**

(1) Les Parties contractantes comparent, par l'intermédiaire de leurs points de contact nationaux et d'un commun accord, les profils ADN de leurs traces ouvertes avec tous les profils ADN provenant des données indexées des autres fichiers nationaux d'analyse ADN en vue de poursuivre des infractions pénales. La transmission et la comparaison s'opèrent de manière automatisée. La transmission visant à comparer des profils ADN des traces ouvertes ne s'opère que dans les cas où une telle transmission est prévue par le droit national de la Partie contractante requérante.

(2) Si, lors de la comparaison prévue au paragraphe 1er, une Partie contractante constate que des profils ADN transmis correspondent à ceux contenus dans son propre fichier d'analyse ADN, elle communique sans délai au point de contact national de l'autre Partie contractante les données indexées pour lesquels une concordance a été constatée.

Article 5**Transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations**

En cas de constatation de concordance de profils ADN dans le cadre de la procédure prévue aux articles 3 et 4, la transmission d'autres données à caractère personnel se rapportant aux données indexées ainsi que d'autres informations s'opère en vertu du droit national de la Partie contractante requise, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.

Article 6

Point de contact national et accord d'exécution

(1) Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour la transmission de données en vertu des articles 3 et 4. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.

(2) Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques des procédures décrites aux articles 3 et 4.

Article 7

Prélèvement de matériel génétique et transmission de profils ADN

Si, dans le cadre d'une procédure d'enquête ou d'une procédure judiciaire en cours, le profil ADN d'une personne déterminée qui se trouve sur le territoire de la Partie contractante requise fait défaut, cette dernière accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant le profil ADN obtenu, lorsque :

1. la Partie contractante requérante communique le but pour lequel cette procédure est nécessaire ;
2. la Partie contractante requérante présente une ordonnance ou un acte d'enquête, émis par l'autorité compétente, requis en vertu de son droit national, faisant ressortir que les conditions pour le prélèvement et l'analyse du matériel génétique seraient réunies dans l'hypothèse où la personne en question se trouverait sur le territoire de la Partie contractante requérante et

3. les conditions préalables au prélèvement et à l'analyse du matériel génétique ainsi qu'à la transmission du profil ADN obtenu sont réunies en vertu du droit de la Partie contractante requise.

Article 8

Données dactyloscopiques

En vue de la mise en œuvre du présent Traité, les Parties contractantes garantissent que des données indexées soient disponibles concernant le contenu des systèmes automatisés nationaux d'identification dactyloscopique créés en vue de la prévention et de la poursuite de infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et une référence. Les données indexées ne doivent contenir aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucune personne (traces ouvertes) doivent être reconnaissables en tant que telles.

Article 9

Consultation automatisée de données dactyloscopiques

(1) Les Parties contractantes autorisent le point de contact national des autres Parties contractantes, visé à l'article 11, à accéder, en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales, aux données indexées de leurs systèmes automatisés d'identification dactyloscopique créés à cette fin, et ce avec le droit de procéder à une consultation automatisée à l'aide d'une comparaison des données dactyloscopiques. La consultation ne peut s'opérer qu'au cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie contractante qui effectue ladite consultation.

(2) L'établissement définitif d'un lien entre une donnée dactyloscopique et une donnée indexée de la Partie contractante gestionnaire du fichier est réalisé par le point de contact national de la Partie ayant réalisé la consultation sur la base des données indexées transmises en mode automatisé et nécessaires à une attribution univoque.

Article 10

Transmission d'autres données à caractère personnel ainsi que d'autres informations

En cas de constatation de concordance de données indexées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 9, la transmission d'autres données à caractère personnel se rapportant aux données indexées ainsi que d'autres informations s'opère en vertu du droit national de la Partie contractante requise, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire.

Article 11

Point de contact national et accord d'exécution

(1) Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour la transmission de données en vertu de l'article 9. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.

(2) Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques de la procédure décrite à l'article 9.

Article 12**Consultation automatisée de données dans les registres d'immatriculation de véhicules**

(1) En vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales, en vue de poursuivre des faits pénalement punissables relevant, sur le territoire de la Partie contractante effectuant la consultation, de la compétence des tribunaux ou du ministère public, et en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publics, les Parties contractantes autorisent les points de contacts nationaux des autres Parties contractantes, mentionnés au poaragraphe 2, à accéder aux données suivantes dans les registres nationaux des véhicules, et ce avec le droit de procéder à une consultation automatisée au cas par cas :

1. les données relatives aux propriétaires ou, selon le cas, détenteurs ainsi que
2. les données relatives aux véhicules.

La consultation ne doit s'opérer qu'en utilisant un numéro complet d'identification du véhicule ou un numéro complet de plaque minéralogique. La consultation ne saurait s'opérer que dans le respect du droit national de la Partie contractante effectuant la consultation.

(2) Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour les demandes qui lui sont adressées en vue de la transmission de données qui est prévue au paragraphe 1er. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable. Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques de la procédure.

Article 13**Transmission de données à caractère non-personnel**

En vue de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les Parties contractantes se transmettent mutuellement des données à caractère non-personnel qui peuvent être nécessaires à cet effet, aussi bien sur demande que de leur propre initiative et dans le respect du droit national de la Partie contractante transmettant les données.

Article 14**Transmission de données à caractère personnel**

(1) En vue de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, en particulier dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les Parties contractantes se transmettent mutuellement, aussi bien sur demande que de leur propre initiative, des données relatives à des personnes, lorsque des condamnations définitives ou d'autres faits justifient la présomption que ces personnes vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces événements ou qu'elles présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics, pour autant que la transmission de ces données soit permise en vertu du droit national de la Partie contractante transmettant les données.

(2) Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'aux fins visées au paragraphe 1er et pour l'événement précisément décrit en vue duquel elles ont été communiquées. Les données transmises doivent être immédiatement effacées dès lors que les fins visées au paragraphe 1er ont été atteintes ou ne peuvent plus l'être. En tout état de cause, les données transmises sont effacées au plus tard après un an.

Article 15**Point de contact national**

Chaque Partie contractante désigne un point de contact national pour la transmission de données en vertu des articles 13 et 14. Les compétences du point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.

Chapitre 3**Mesures visant à prévenir des infractions terroristes****Article 16****Transmission d'informations en vue de prévenir des infractions terroristes**

(1) ~~En vue de prévenir des infractions terroristes, les Parties contractantes peuvent transmettre, dans le respect du droit national et sans demande, dans des cas particuliers, aux points de contact nationaux des autres Parties contractantes, visés au paragraphe 3, les données à caractère personnel et les informations visées au paragraphe 2, pour autant que ce soit nécessaire parce que certains faits justifient la présomption que les personnes concernées vont commettre des infractions telles que visées aux articles 1 à 3 inclus de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.~~

(2) Les données et informations à transmettre comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'une description des faits desquels découle la présomption visée au paragraphe 1er.

(3) Chaque Partie contractante désigne un point de contact national chargé de l'échange de données avec les points de contact nationaux des autres Parties contractantes. Les compé-

tences de chaque point de contact national sont régies par le droit national qui lui est applicable.

(4) L'autorité transmettant les données peut, en vertu du droit national, fixer des conditions relatives à l'utilisation de ces données et informations par l'autorité destinataire. Cette dernière est liée par ces conditions.

Article 17

Gardes armés à bord des aéronefs

(1) Chaque Partie contractante décide de façon autonome, en fonction de sa politique nationale de sûreté aérienne, de l'intervention de gardes armés à bord des aéronefs dans les aéronefs enregistrés auprès de ladite Partie contractante. L'intervention de ces gardes armés à bord des aéronefs s'effectue en conformité avec la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, et ses annexes, notamment l'annexe 17, ainsi qu'avec les autres documents relatifs à son application et en tenant compte des pouvoirs du commandant d'aéronef en vertu de la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ainsi que conformément à d'autres réglementations de droit international pertinentes, dans la mesure où ceux-ci sont contraignants pour les Parties contractantes respectives.

(2) Sont gardes armés à bord des aéronefs au sens du présent Traité les fonctionnaires de police ou agents de l'autorité publique dûment formés à cet effet et chargés du maintien de la sécurité à bord d'aéronefs.

(3) Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement dans la formation initiale et continue des gardes armés à bord des aéronefs et collaborent étroitement sur les questions touchant à l'équipement de ces gardes.

(4) Préalablement à l'accompagnement d'un vol, le bureau national de coordination compétent de la Partie contractante expéditrice, visé à l'article 19, doit annoncer cette intervention par écrit. L'information est notifiée, au moins trois jours avant le vol concerné à destination ou en provenance d'un aéroport d'une autre Partie contractante, au bureau national de coordination compétent de l'autre Partie contractante. En cas de danger imminent, la notification est faite sans délai, en principe avant l'atterrissage.

(5) La notification écrite, traitée confidentiellement par les Parties contractantes, comporte les informations mentionnées à l'annexe 1 du présent Traité. Les Parties contractantes peuvent, par un accord séparé, modifier l'annexe 1.

Article 18

Port d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement

(1) Les Parties contractantes délivrent aux gardes armés affectés à bord des aéronefs des autres Parties contractantes, à la demande de ces dernières, une autorisation générale de port d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement pour les vols à destination ou en provenance des aéroports des Parties contractantes. Cette autorisation s'étend au port d'armes de service et de munitions aussi bien à bord d'aéronefs que, dans les conditions prévues au paragraphe 2, dans les zones de sécurité non accessibles au public dans un aéroport de la Partie contractante concernée.

(2) Le port d'armes de service et de munitions est soumis aux conditions suivantes :

1. La sortie de l'aéronef dans un aéroport avec des armes et munitions ou le séjour dans les zones de sécurité non accessibles au public d'un aéroport d'une autre Partie contractante n'est autorisé qu'avec l'accompagnement d'un représentant de l'autorité nationale compétente de l'autre Partie contractante concernée.

2. Immédiatement après leur sortie de l'aéronef, les armes de service et les munitions portées sont déposées sous escorte dans un lieu à déterminer par l'autorité nationale compétente, où celles-ci sont stockées de manière sécurisée et sous surveillance.

Article 19

Bureaux nationaux de contact et de coordination

Chaque Partie contractante désigne un bureau national de contact et de coordination pour l'exécution des missions visées aux articles 17 et 18.

Chapitre 4

Mesures relatives à la lutte contre la migration illégale

Article 20

Conseillers en faux documents

(1) Sur la base d'évaluations communes de la situation et en tenant compte du Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil de l'Union européenne du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison « Immigration », les Parties contractantes conviennent de l'envoi de conseillers en faux documents dans des pays considérés comme pays d'origine ou de transit pour la migration illégale.

(2) Sur la base du droit national, les Parties contractantes s'informent régulièrement des éléments d'information relatifs à la migration illégale obtenus grâce à l'activité de leurs conseillers en faux documents.

(3) Lors de l'envoi de conseillers en faux documents, les Parties contractantes peuvent désigner une Partie contractante coordinatrice pour la réalisation de mesures concrètes. La coordination pourra également être limitée dans le temps.

Article 21

Missions des conseillers en faux documents

Les conseillers en faux documents envoyés par les Parties contractantes remplissent notamment les missions suivantes :

1. conseil et formation des représentations diplomatiques ou consulaires des Parties contractantes sur des affaires de visas et de passeports, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de documents falsifiés ou contrefaits, ainsi que sur la fraude documentaire et la migration illégale,
2. conseil et formation de sociétés de transport en matière d'obligations découlant pour elles de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, et de l'annexe 9 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, ainsi qu'en matière de la reconnaissance de documents falsifiés ou contrefaits tout comme sur les dispositions pertinentes relatives à l'entrée, ainsi que
3. conseil et formation des autorités et institutions du pays hôte compétentes pour les contrôles policiers aux frontières.

Il n'est pas porté atteinte aux compétences des représentations diplomatiques ou consulaires ni des autorités chargées des missions de contrôle policier frontalier des Parties contractantes.

Article 22**Bureaux nationaux de contact et de coordination**

Les Parties contractantes désignent des bureaux nationaux de contact et de coordination servant d'interlocuteurs pour les concertations sur l'envoi de conseillers en faux documents ainsi que pour la planification, la mise en œuvre, l'accompagnement et le suivi de mesures de conseil et de formation.

Article 23**Soutien lors de mesures d'éloignement**

(1) Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement lors de mesures d'éloignement en tenant compte de la Décision 2004/573/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus, et de la Directive 2003/110/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne. Elles s'informent mutuellement en temps utile des mesures d'éloignement prévues et offrent dans la mesure du possible aux autres Parties contractantes la possibilité d'y participer. Lors de mesures d'éloignement communes, les Parties contractantes s'accordent sur l'accompagnement des personnes à éloigner et sur les mesures de sécurité.

(2) Une Partie contractante peut éloigner des personnes en transitant par le territoire d'une autre Partie contractante dans la mesure où cela s'avère nécessaire. La Partie contractante par le territoire de laquelle l'éloignement doit avoir lieu, décide de l'exécution de l'éloignement. Elle fixe dans sa décision les modalités de l'éloignement et applique, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les moyens de contrainte autorisés par son droit national à l'encontre de la personne à éloigner.

(3) Les Parties contractantes désignent des points de contact nationaux pour la planification et l'exécution des mesures d'éloignement. Des experts se rencontrent régulièrement au sein d'un groupe de travail afin :

1. d'évaluer les résultats d'actions antérieures et d'en tenir compte lors de la planification et de l'exécution ultérieures mesures d'éloignement,
2. d'examiner tous les problèmes éventuels liés au transit visé au paragraphe 2 et d'élaborer des solutions à cet égard.

Chapitre 5

Autres formes de coopération

Article 24

Formes d'interventions communes

(1) Afin d'intensifier la coopération policière, les autorités compétentes à désigner par les Parties contractantes peuvent, en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publics ainsi que pour prévenir des infractions pénales, constituer des patrouilles communes ainsi que d'autres formes d'intervention commune, au sein desquelles des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, à désigner par les Parties contractantes, (ci-après dénommés « les fonctionnaires ») participent aux interventions sur le territoire d'une autre Partie contractante.

(2) Chaque Partie contractante, en tant qu'Etat d'accueil, peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l'Etat d'envoi, confier à des fonctionnaires d'autres Parties contractantes, dans le cadre de formes d'interventions communes, des compétences de

puissance publique, ou admettre, pour autant que le droit de l'Etat d'accueil le permette, que des fonctionnaires d'autres Parties contractantes exercent leurs compétences de puissance publique selon le droit de l'Etat d'envoi. Les compétences de puissance publique ne peuvent à cet égard être exercées que sous le commandement et en règle générale en présence de fonctionnaires de l'Etat d'accueil. Les fonctionnaires de l'autre Partie contractante sont à cet égard soumis au droit national de l'Etat d'accueil. Leurs actes sont imputables à l'Etat d'accueil.

(3) Les fonctionnaires participant à des interventions communes d'autres Parties contractantes sont liés par les instructions de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.

(4) Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les aspects pratiques de la coopération.

Article 25

Mesures en cas de danger présent

(1) Dans une situation d'urgence, les fonctionnaires d'une Partie contractante peuvent franchir sans autorisation préalable de l'autre Partie contractante la frontière commune en vue de prendre, en zone frontalière sur le territoire de cette autre Partie contractante et dans le respect du droit national de celle-ci, des mesures provisoires nécessaires afin d'écarter tout danger présent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes.

(2) Il y a situation d'urgence au sens du paragraphe 1er lorsque le fait d'attendre l'intervention des fonctionnaires de l'Etat d'accueil ou le placement sous commandement au sens de l'article 24, paragraphe 2, risque d'entraîner la réalisation du danger.

(3) Les fonctionnaires intervenants avisent sans délai l'Etat d'accueil. Ce dernier accuse réception de cette information et est tenu de prendre sans délai les mesures qui s'imposent

afin d'écarter le danger et de reprendre la situation en main. Les fonctionnaires intervenants ne peuvent agir sur le territoire de l'Etat d'accueil que jusqu'à ce que ce dernier ait pris les mesures nécessaires. Les fonctionnaires intervenants sont tenus de respecter les instructions de l'Etat d'accueil.

(4) Les Parties contractantes concluent un accord séparé sur les autorités à aviser sans délai en vertu du paragraphe 3. Les fonctionnaires intervenants sont liés par les dispositions du présent article et par le droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils agissent.

(5) Les mesures prises par les fonctionnaires intervenants sont imputées à la responsabilité de l'Etat d'accueil.

Article 26

Assistance lors d'événements de grande envergure, de catastrophes et d'accidents graves

Les autorités compétentes des Parties contractantes se soutiennent mutuellement dans le respect de leur droit national lors de manifestations de masse et d'autres événements de grande envergure, lors de catastrophes ainsi que d'accidents graves :

1. en s'informant mutuellement le plus tôt possible sur de tels événements ayant des implications transfrontalières et en se communiquant les informations importantes qui s'y rapportent,
2. en prenant et coordonnant les mesures policières nécessaires sur leur propre territoire lors de situations ayant des implications transfrontalières,
3. en prêtant assistance, dans la mesure du possible, sur demande de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la situation survient, par l'envoi de fonc-

tionnaires, de spécialistes et de conseillers ainsi que par la mise à disposition d'objets d'équipement.

Il n'est pas porté atteinte aux accords internationaux des Parties contractantes relatifs à l'assistance mutuelle en cas de catastrophes, y compris d'accidents graves.

Article 27

Coopération sur demande

(1) Dans le cadre de leurs compétences et conformément à leur droit national, les autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent sur demande mutuellement assistance.

(2) Les autorités compétentes des Parties contractantes se prêtent mutuelle assistance en vertu de l'article 39, paragraphe 1er, 1ère phrase de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, en particulier par :

- 1. des vérifications de l'identité de propriétaires et de détenteurs ainsi que de conducteurs de véhicules routiers, de bateaux et navires ou d'aéronefs, pour autant que cette action ne soit pas déjà couverte par l'article 12,**
- 2. des renseignements concernant les permis de conduire, permis de navigation et autorisations semblables,**
- 3. des vérifications concernant les lieux de séjour et de résidence,**
- 4. des vérifications concernant les titres de séjour,**

5. des vérifications de l'identité d'abonnés au réseau téléphonique et d'abonnés d'autres équipements de télécommunication, dans la mesure où ceux-ci sont publiquement accessibles,
6. des vérifications d'identité,
7. des enquêtes sur la provenance d'objets tels que des armes, des véhicules à moteur ou des bateaux et navires (demandes relatives au canal de vente),
8. des éléments d'information provenant du recueil de données policières et de documents de police ainsi que des informations provenant du recueil de données d'autorités administratives publiquement accessibles,
9. des signalements urgents relatifs aux armes et explosifs ainsi que des signalements relatifs à la contrefaçon de moyens de paiement et de timbres,
10. des d'informations relatives à l'exécution pratique de mesures d'observation transfrontalières, de poursuites transfrontalières et de livraisons surveillées, et
11. la notification de la disponibilité d'une personne à faire des déclarations.

(3) Si l'autorité requise n'est pas compétente pour le traitement de la demande, elle transmet la demande à l'autorité compétente. L'autorité requise informe l'autorité requérante de cette transmission et de l'autorité compétente pour le traitement de la demande. L'autorité compétente traite la demande et transmet le résultat à l'autorité requérante.

Chapitre 6

Dispositions générales

Article 28

Utilisation d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement

(1) Les fonctionnaires d'une Partie contractante qui se trouvent, dans le cadre d'une intervention commune, sur le territoire d'une autre Partie contractante peuvent y porter leur uniforme de service national. Ils peuvent porter leurs armes de service, munitions et objets d'équipement admis en vertu du droit national de l'Etat d'envoi. Toute Partie contractante peut interdire le port de certaines armes de service, munitions et objets d'équipement par des fonctionnaires de l'Etat d'envoi.

(2) Les armes de service, munitions et objets d'équipement énumérés à l'annexe 2 ne peuvent être utilisés qu'en cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui. L'agent de l'Etat d'accueil, en charge de l'intervention, peut autoriser, au cas par cas et dans le respect du droit national, l'utilisation d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement dépassant le cadre de la 1ère phrase. L'utilisation des armes de services, des munitions et des objets d'équipement est soumise au droit de l'Etat d'accueil. Les autorités compétentes s'informent mutuellement des armes de service, munitions et objets d'équipement respectivement autorisés ainsi que des conditions qui régissent leur utilisation.

(3) Les Parties contractantes peuvent, par un accord séparé, modifier l'annexe 2.

(4) Si les fonctionnaires d'une des Parties contractantes font intervenir des véhicules à moteur dans le cadre de mesures prises, en vertu du présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie contractante, ceux-ci sont soumis aux mêmes règles de la circulation que les fonctionnaires de l'Etat d'accueil, y compris en ce qui concerne l'usage des prérogatives de

puissance publique en matière d'utilisation des dispositifs sonores ou lumineux et concernant le respect des règles de la circulation.

(5) Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les aspects pratiques de l'utilisation d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement.

(6) Il n'est pas porté atteinte à l'article 18.

Article 29

Protection et assistance

Les Parties contractantes sont obligées de prêter la même protection et assistance aux fonctionnaires envoyés par l'autre Partie contractante dans l'exercice de leur fonction qu'à l'égard de leurs propres fonctionnaires.

Article 30

Règlementation générale en matière de responsabilité

En matière de responsabilité dans le cadre du présent Traité, l'article 43 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, est applicable mutatis mutandis. La 1^{ère} phrase n'est pas applicable aux articles 17 et 18.

Article 31**Position juridique des fonctionnaires au regard du droit pénal**

Les fonctionnaires agissant, sur la base du présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie contractante sont assimilés aux fonctionnaires de l'autre Partie contractante pour ce qui concerne des infractions pénales qu'ils commettent ou qui sont commis à leur encontre, sauf dispositions contraires contenues dans un autre accord en vigueur pour les Parties contractantes.

Article 32**Relation de service**

Les fonctionnaires agissant, sur la base du présent Traité, sur le territoire d'une autre Partie contractante restent soumis aux dispositions en vigueur dans leur Etat en matière de leur relation de service, en particulier en matière disciplinaire.

Chapitre 7**Dispositions générales relatives à la protection des données****Article 33****Définitions et champ d'application**

(1) Au sens du présent Traité, on entend par :

1. « Traitement de données à caractère personnel » : toute action ou tout enchaînement d'actions, avec ou sans l'aide de procédures automatiques, se rapportant à des

données à caractère personnel tel que le prélèvement, le stockage, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, la lecture, la recherche, la consultation, l'utilisation, la communication par une transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, la combinaison ou la mise en relation ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données ; au sens du présent Traité, le traitement englobe également l'information relative à l'existence ou non d'une concordance ;

2. « Consultation automatisée » : l'accès direct à une banque de données automatisée d'une autre autorité et de manière telle que la consultation s'opère entièrement par voie automatisée ;

3. « Marquage » : l'apposition d'une marque sur des données à caractère personnel enregistrées, sans chercher à limiter leur traitement futur ;

4. « Verrouillage » : le marquage de données à caractère personnel enregistrées, en vue de limiter leur traitement futur.

(2) Les dispositions suivantes sont applicables aux données transmises ou l'ayant été en vertu du présent Traité, pour autant que les chapitres précédents ne contiennent pas de disposition contraire.

Article 34

Niveau de protection des données

(1) Concernant le traitement de données à caractère personnel transmises ou l'ayant été dans le cadre du présent Traité, chaque Partie contractante garantit dans son droit national un niveau de protection des données correspondant au moins à celui résultant de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des person-

nes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que du protocole additionnel du 8 novembre 2001, et tient à cet égard compte de la recommandation n° R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres relative à l'utilisation de données à caractère personnel dans le domaine policier du 17 septembre 1987, et ce également dans la mesure où les données ne sont pas traitées en mode automatisé.

(2) La transmission de données à caractère personnel prévue dans le présent Traité ne peut être entamée que lorsque les dispositions du présent chapitre ont été transposées dans le droit national sur le territoire des Parties contractantes concernées par la transmission. Le Comité des Ministres visé à l'article 43 constate par décision si ces conditions sont réunies.

Article 35

Finalité de l'utilisation

(1) La Partie contractante destinataire ne peut traiter les données à caractère personnel qu'aux fins pour lesquelles les données ont été transmises en vertu du présent Traité ; le traitement à d'autres fins n'est admissible qu'après autorisation préalable de la Partie contractante gestionnaire des données et dans le respect du droit national de la Partie contractante destinataire. L'autorisation peut être délivrée pour autant que le droit national de la Partie contractante gestionnaire des données permette ce traitement à ces autres fins.

(2) Le traitement de données, transmises en vertu des articles 3, 4 et 9, par la Partie contractante effectuant la consultation ou la comparaison des données est exclusivement autorisé en vue de :

1. déterminer la concordance entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques comparés ;

2. préparer et introduire une demande d'entraide administrative ou judiciaire en vertu du droit national en cas de concordance de ces données ;

3. faire une journalisation conformément à l'article 39.

La Partie contractante gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont été transmises en vertu des articles 3, 4 et 9 que si ce traitement est nécessaire en vue de réaliser une comparaison, de répondre par la voie automatisée à la demande ou de faire la journalisation conformément à l'article 39. A l'issue de la comparaison ou de la réponse automatisée à la demande, les données transmises sont effacées sans délai à moins que la poursuite du traitement en vue des finalités mentionnées à la 1^{ère} phrase, numéros 2 et 3 ne soit nécessaire.

(3) Les données transmises en vertu de l'article 12 peuvent être utilisées par la Partie contractante gestionnaire du fichier exclusivement si cela est nécessaire en vue de répondre par la voie automatisée à la demande ou en vue de faire la journalisation aux termes de l'article 39. A l'issue de la réponse automatisée à la demande, les données transmises sont effacées sans délai à moins que la poursuite du traitement en vue de la journalisation aux termes de l'article 39 ne soit nécessaire. La Partie contractante requérante ne peut utiliser les données obtenues dans le cadre de la réponse qu'aux fins de la procédure sur la base de laquelle la consultation a été faite.

Article 36

Autorités compétentes

Les données à caractère personnel transmises peuvent être traitées exclusivement par les autorités et tribunaux ayant la compétence pour une mission effectuée dans le cadre des finalités visées à l'article 35. En particulier, la communication des données transmises à d'autres autorités ne peut avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie contractante

ayant transmis les données et dans le respect du droit national de la Partie contractante destinataire.

Article 37

Exactitude, actualité et durée de stockage de données

(1) Les Parties contractantes sont tenues de veiller à l'exactitude et à l'actualité des données à caractère personnel. S'il s'avère, d'office ou suite à une communication de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la Partie contractante destinataire ou les Parties contractantes destinataires doivent en être informées sans délai. Celles-ci sont tenues de procéder à la rectification ou à l'effacement des données. En outre, les données à caractère personnel sont à corriger si elles s'avèrent incorrectes. Si l'autorité destinataire a des indices faisant présumer que des données transmises sont entachées d'erreur ou devraient être effacées, elle en informe sans délai l'autorité qui les a transmises.

(2) Les données dont l'exactitude est contestée par la personne concernée et dont il ne peut pas être constaté si elles sont correctes ou incorrectes, doivent, sur demande de la personne concernée, être marquées en vertu du droit national des Parties contractantes. En cas de marquage, celui-ci ne peut être levé en vertu du droit national que sur consentement de la personne concernée ou sur décision du tribunal compétent ou de l'autorité indépendante compétente en matière de contrôle de la protection des données.

(3) Les données à caractère personnel transmises doivent être effacées lorsqu'elles n'auraient pas dû être transmises ou reçues. Les données légalement transmises et reçues doivent être effacées

1. si elles ne sont pas ou plus nécessaires en regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises. Si des données à caractère personnel ont été transmises sans

qu'il n'y ait eu de demande, l'autorité destinataire est tenue d'examiner sans délai si celles-ci sont nécessaires en regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises ;

2. à l'issue d'un délai maximum prévu pour la conservation des données dans le droit national de la Partie contractante transmettant les données, lorsque l'autorité transmettant les données a indiqué à l'autorité destinataire ce délai maximum au moment de la transmission.

Il est procédé, au lieu d'un effacement, à un verrouillage en vertu du droit national lorsqu'il y a lieu de croire que l'effacement porterait atteinte à des intérêts méritant une protection de la personne concernée. Des données verrouillées ne peuvent être utilisées ou transmises qu'aux fins pour lesquelles l'effacement n'a pas eu lieu.

Article 38

Mesures techniques et organisationnelles pour garantir la protection et la sécurité des données

(1) L'autorité destinataire et l'autorité qui transmet les données sont obligées de protéger efficacement les données à caractère personnel contre toute destruction fortuite ou non-autorisée, perte fortuite, accès non-autorisé, altération fortuite ou non-autorisée et divulgation non-autorisée.

(2) Un accord d'exécution au sens de l'article 44 règle les détails techniques de la procédure de consultation automatisée et garantit que

1. des mesures pour assurer la protection et la sécurité des données sont prises en concordance avec l'état de l'art actuel, garantissant notamment la confidentialité et l'intégrité des données,

2. lors de l'utilisation de réseaux publiquement accessibles, il est fait usage de procédures d'encryptage et d'authentification reconnues par les autorités compétentes à cet égard, et

3. l'admissibilité des consultations en vertu de l'article 39, paragraphes 2, 4 et 5, peut être contrôlée.

Article 39

Documentation et journalisation, dispositions particulières relatives à la transmission automatisée et non-automatisée

(1) Chaque Partie contractante garantit que toute transmission et toute réception non-automatisées de données à caractère personnel est documentée par l'autorité requérante et l'autorité gestionnaire du fichier, aux fins du contrôle de l'admissibilité de la transmission. La documentation comprend les indications suivantes :

1. la raison ayant déclenché la transmission,
2. les données transmises,
3. la date de la transmission, et
4. la dénomination ou la référence de l'autorité requérante et de l'autorité gestionnaire du fichier.

(2) Pour la consultation automatisée des données en vertu des articles 3, 9 et 12 et pour la comparaison automatisée en vertu de l'article 4, les dispositions suivantes s'appliquent :

1. La consultation ou la comparaison automatisées ne peuvent être réalisées que par des fonctionnaires des points de contact nationaux particulièrement habilités à cet effet. Sur demande, la liste des fonctionnaires habilités à la consultation ou à la comparaison automatisées est mise à la disposition des autorités de surveillance visées au paragraphe 5, ainsi que des autres Parties contractantes.

2. Chaque Partie contractante garantit que l'autorité gestionnaire du fichier et l'autorité requérante fait état de toute transmission et de toute réception de données dans un registre de journalisation, y compris de l'information concernant l'existence ou non d'une concordance. La journalisation comprend les informations suivantes :

a) les données transmises,

b) la date et l'heure précises de la transmission, et

c) la dénomination ou la référence de l'autorité requérante et de l'autorité gestionnaire du fichier.

L'autorité requérante journalise également la raison de la demande ou de la transmission ainsi que la référence de l'agent ayant réalisé la consultation ainsi que de l'agent ayant été à l'origine de la demande ou de la transmission.

(3) Sur demande, l'autorité réalisant la journalisation informe sans délai les autorités compétentes en matière de contrôle de la protection des données de la Partie contractante concernée des données journalisées, au plus tard dans les quatre semaines après réception de la demande. Les données journalisées peuvent être utilisées exclusivement aux fins suivantes :

1. le contrôle de la protection des données

2. la garantie de la sécurité des données.

(4) Les données journalisées doivent être protégées par des dispositions appropriées contre toute utilisation autre qu'aux fins susvisées et contre tout autre abus et doivent être conservées pendant deux ans. Après l'expiration du délai de conservation, les données journalisées doivent être effacées sans délai.

(5) Le contrôle juridique de la transmission ou de la réception de données à caractère personnel relève de la responsabilité des autorités indépendantes compétentes en matière de contrôle de la protection des données des Parties contractantes respectives. Toute personne peut en vertu du droit national demander à ces autorités de vérifier la légitimité du traitement de données la concernant. Indépendamment de telles demandes, ces autorités ainsi que les autorités compétentes pour la journalisation doivent également effectuer des contrôles aléatoires pour vérifier la légitimité des transmissions, à l'aide des dossiers qui ont été à la base des consultations. Les résultats de cette activité de contrôle doivent être conservés pendant 18 mois en vue d'un contrôle par les autorités indépendantes compétentes en matière de contrôle de la protection des données. A l'expiration de ce délai, ils doivent être effacés sans délai. Chaque autorité compétente en matière de contrôle de la protection des données peut être requise par l'autorité indépendante de contrôle de la protection des données d'une autre Partie contractante d'exercer ses compétences conformément au droit national. Les autorités indépendantes compétentes en matière de contrôle de la protection des données des Parties contractantes veillent à la coopération réciproque nécessaire en vue de remplir leurs tâches de contrôle, notamment par le biais de l'échange d'informations pertinentes.

Article 40**Droit des personnes concernées à être renseignées et indemnisées**

(1) Sur demande, la personne concernée, après avoir prouvé son identité, doit, dans le respect du droit national, être renseignée sans frais déraisonnables, sous une forme généralement compréhensible et sans retard déraisonnable, par l'autorité compétente en vertu du droit national sur les données traitées la concernant ainsi que sur leur origine, les destinataires ou catégories de destinataires, la finalité du traitement ainsi que sur la base juridique régissant le traitement. En outre, la personne concernée a le droit de faire corriger les données entachées d'erreur ou de faire effacer les données traitées illicitement. Les Parties contractantes assurent en outre que la personne concernée puisse, en cas de violation de ses droits en matière de protection des données à caractère personnel, s'adresser par un recours effectif à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme tout comme à une autorité indépendante de contrôle au sens de l'article 28 de la Directive 95/46/CE, et qu'elle se voie offrir la possibilité de faire valoir, par la voie judiciaire, un droit à dédommagement ou à une autre forme de réparation. Le droit national de l'Etat dans lequel elle fait valoir ses droits règle les détails de la procédure pour la mise en œuvre de ces droits ainsi que les raisons liées à la restriction du droit à être renseigné.

(2) Si une autorité d'une Partie contractante a transmis, en vertu du présent Traité, des données à caractère personnel, l'autorité destinataire de l'autre Partie contractante ne peut pas invoquer le fait que les données transmises aient été incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national à l'égard de la personne lésée. Si la Partie destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données transmises incorrectement, la Partie qui les a transmises rembourse intégralement à la Partie destinataire les sommes qu'elle a versées en réparation.

Article 41

Renseignements sur demande des Parties contractantes

La Partie contractante destinataire informe la Partie contractante ayant transmis des données du traitement effectué sur les données transmises et du résultat ainsi obtenu.

Chapitre 8

Dispositions d'application et dispositions finales

Article 42

Déclarations

(1) Au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Partie contractante désigne, dans une déclaration à l'Etat dépositaire, les autorités compétentes pour l'application du présent Traité.

Sont à désigner :

1. les points de contact nationaux pour l'analyse ADN, visés à l'article 6, paragraphe 1^{er}.
2. les points de contact nationaux pour les données dactyloscopiques, visés à l'article 11, paragraphe 1^{er},
3. les points de contact nationaux pour les données du registre d'immatriculation de véhicules, visés à l'article 12, paragraphe 2,

4. les points de contact nationaux pour l'échange d'informations lors de manifestations de grande envergure, visés à l'article 15,
5. les points de contact nationaux pour les informations relatives à la prévention d'infractions terroristes, visés à l'article 16, paragraphe 3,
6. les bureaux nationaux de contact et de coordination pour les gardes armés, visés à l'article 19,
7. les bureaux nationaux de contact et de coordination pour les conseillers en faux documents, visés à l'article 22,
8. les points de contacts nationaux pour la planification et l'exécution des mesures d'éloignement, visés à l'article 23, paragraphe 3,
9. les autorités et fonctionnaires, visés aux articles 24 à 27.

(2) Les déclarations faites en vertu du 1^{er} paragraphe peuvent être modifiées à tout moment par une déclaration adressée au dépositaire. La modification produira ses effets à partir de la date de réception par le dépositaire.

Article 43

Comité des Ministres

(1) Les Parties contractantes créent un comité composé de ministres des Parties contractantes. Ce Comité des Ministres prend les décisions nécessaires à la transposition et à l'application du présent Traité. Les décisions du Comité des Ministres sont prises à l'unanimité de toutes les Parties contractantes.

(2) Afin de soutenir le Comité des Ministres, un groupe de travail commun, composé de représentants des Parties contractantes, contrôle la transposition et l'interprétation du présent Traité et établit s'il y a lieu de le compléter et de le faire évoluer. Le groupe de travail commun est convoqué à la demande d'une Partie contractante.

Article 44

Accords d'exécution

Sur la base et dans le cadre du présent Traité, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des accords portant sur l'exécution du présent Traité au niveau des administrations.

Article 45

Champ d'application territorial

Les dispositions du présent Traité sont applicables sur le territoire des Parties contractantes. Pour le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité est applicable exclusivement à la partie du territoire du royaume située en Europe. Pour la République française, le présent Traité est applicable exclusivement à la partie du territoire de la République située en Europe.

Article 46

Frais

Chaque Partie contractante assume les coûts qui découlent pour ses autorités de l'application du présent Traité. Dans des cas particuliers, les Parties contractantes concernées peuvent convenir d'un règlement dérogatoire.

Article 47**Rapport avec d'autres accords bilatéraux ou multilatéraux**

(1) Les dispositions du présent Traité ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne. Si l'Union européenne établit à l'avenir des réglementations touchant le domaine d'application du présent Traité, le droit de l'Union européenne prévaudra sur les dispositions concernées du présent Traité quant à leur application. Les Parties contractantes peuvent modifier ou remplacer les dispositions du présent Traité en fonction des nouvelles dispositions prévues en la matière dans le droit de l'Union européenne.

(2) Le présent Traité ne porte pas atteinte aux droits ou obligations contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux existants entre les Parties contractantes. Les Parties contractantes sont libres d'appliquer dans leurs relations mutuelles les accords bilatéraux ou multilatéraux existants entre les Parties contractantes. En cas de contradiction avec des droits ou obligations découlant de tels accords, les dispositions du présent Traité prévalent.

Article 48**Ratification, acceptation, approbation**

Le présent Traité est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire. Lors du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, une déclaration peut être faite concernant le champ d'application géographique.

Article 49

Dépositaire

(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est le dépositaire du présent Traité.

(2) Le dépositaire notifie sans délai aux autres Parties contractantes les ratifications, acceptations, approbations, adhésions, réserves et dénonciations ainsi que toute autre déclaration en rapport avec le présent Traité.

(3) Le dépositaire assure l'enregistrement du présent Traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 50

Entrée en vigueur

(1) Le présent Traité entre en vigueur entre les Parties contractantes qui l'ont ratifié 90 jours après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour les autres Parties contractantes, le présent Traité entre en vigueur 90 jours après le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

(2) Le dépositaire notifie à toutes les Parties contractantes la date d'entrée en vigueur.

Article 51

Adhésion

(1) Tout Etat membre de l'Union européenne peut adhérer au présent Traité. Au moment de l'adhésion, les accords d'exécution conclus jusque-là sur la base de l'article 44 et les autres

arrangements relatifs au présent Traité deviendront également contraignants pour les Etats adhérents.

(2) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. En cas d'adhésion, une déclaration relative au champ d'application territorial peut être faite lors du dépôt des instruments d'adhésion.

(3) Le présent Traité entre en vigueur, pour chaque Etat adhérent, 90 jours après le dépôt de l'instrument d'adhésion, au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du Traité conformément à l'article 50.

Article 52

Dénonciation

(1) Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.

(2) Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Traité par une notification adressée au dépositaire par la voie diplomatique. Cette dénonciation produira ses effets six mois après réception de la notification par le dépositaire.

FAIT à Prüm, le 27 mai 2005, en un seul exemplaire en langues allemande, espagnole, française et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi. L'original sera déposé aux archives du dépositaire, qui en transmettra une copie certifiée conforme à chaque Etat signataire et Etat adhérent.

Pour le Royaume de Belgique

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a long horizontal line extending to the right, ending in a short vertical stroke.

Pour la République fédérale d'Allemagne

B. Zyparis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded 'C' shape followed by a vertical line.

Lauterbach

Pour le Royaume d'Espagne


A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long vertical line extending downwards.

Pour la République française


D. de Ville

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Luc Frieden

A handwritten signature in black ink, consisting of the name 'Luc Frieden' written in a cursive style, with a horizontal line underneath.

Pour le Royaume des Pays-Bas

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected lines that form a complex, abstract shape.

Pour la République d'Autriche

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The name 'Günther Roth' is clearly legible, with 'Günther' on the left and 'Roth' on the right.

Annexe I

Traité

relatif à

l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale

Informations nécessaires en vertu de l'article 17, paragraphe 5, pour la notification écrite

1. Temps d'intervention décrivant la durée prévue de séjour,
2. Données des vols (y compris leurs numéros et horaires),
3. Nombre des membres de l'équipe de gardes armés à bord des aéronefs,
4. Noms et prénoms de toutes les personnes avec indication du nom du chef de l'équipe,
5. Numéros des passeports,
6. Marque, type et numéro de série des armes,
7. Quantité et type de munitions,
8. Objets d'équipement emportés par l'équipe et servant à l'accomplissement des missions.

Annexe 2

Traité

relatif à

**l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre
le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale**

**Armes de service, munitions et moyens d'intervention autorisés au sens de l'article 28,
paragraphe 2, 1^{ère} et 2^{ème} phrase**

1. Pour le Royaume de Belgique :

- armes à feu autorisées et munitions autorisées**
- sprays incapacitants et moyens d'intervention autorisés**
- gaz lacrymogène et moyens d'intervention autorisés**

2. Pour la République fédérale d'Allemagne :

- armes à feu autorisées et munitions autorisées**

3. Pour le Royaume d'Espagne :

- armes à feu autorisées.
- armes de défense autorisées en vertu des dispositions réglementaires applicables aux agents participant à l'intervention commune, comme par exemple le bâton de police (ou la matraque), des sprays, des gaz lacrymogènes et d'autres moyens d'intervention autorisés.

4. Pour la République française :

- armes de service et moyens de contrainte en dotation individuelle autorisés par la législation nationale.

5. Pour le Grand-Duché de Luxembourg :

- armes à feu autorisées et munitions autorisées,
- sprays incapacitants et moyens d'intervention autorisés,
- gaz lacrymogène et moyens d'intervention autorisés,

6. Pour le Royaume des Pays-Bas :

- armes à feu autorisées et munitions autorisées,
- sprays incapacitants et moyens d'intervention autorisés,
- gaz lacrymogène et moyens d'intervention autorisés,

7. Pour la République d'Autriche :

- armes à feu autorisées et munitions autorisées,
- sprays incapacitants autorisés et moyens d'intervention autorisés

Ich bescheinige hiermit die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der Urschrift, die bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt worden ist.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy, the original of which has been deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du texte original déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Berlin, 20. November 2006

Berlin, 20 November 2006

Berlin, le 20 novembre 2006



Dr. Ludwig Biewer

Vortragender Legationsrat

Leiter des Politischen Archivs des Auswärtigen Amts

Dichiarazione

La Repubblica Italiana, Stato Membro dell'Unione Europea, dichiara la sua intenzione di aderire, previo espletamento delle procedure interne, al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm).


A tale proposito la Repubblica Italiana fa presente quanto riportato in allegato.

La Repubblica Federale di Germania recepisce la dichiarazione della Repubblica Italiana in ordine all'intenzione di aderire al Trattato e la porta in modo appropriato a conoscenza delle altre Parti Contraenti. Essa, insieme alle altre Parti Contraenti, adotta le misure appropriate per la partecipazione della Repubblica Italiana, ancor prima della sua adesione, ai gruppi di lavoro creati dalle Parti Contraenti.


La presente dichiarazione viene sottoscritta in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca.

Berlino, il 4 luglio 2006

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica federale di Germania



Allegato

La Repubblica italiana fa presente quanto segue:

1. Riguardo lo scambio di dati di analisi del DNA:
la legislazione italiana al momento non prevede una banca dati DNA. La Repubblica Italiana darà quindi attuazione agli art. da 2 a 7 conformemente alle disposizioni che verranno introdotte con legge dello Stato;
2. per quanto riguarda l'articolo 17, par. 5, prima frase:
che la notifica scritta comprende, oltre alle informazioni elencate nell'allegato 1 al Trattato, anche il numero di contenitori in cui sono custodite le armi al momento dell'uscita dall'aeromobile;
3. per quanto riguarda l'articolo 18:
che al momento dell'uscita dall'aeromobile le armi (senza colpo in canna e con il caricatore sfilato) e le munizioni devono essere inserite in contenitori costituiti da plichi di plastica trasparente muniti di sigillo di sicurezza (auto distruggente in caso di apertura o manomissione). I plichi - uno per ciascuna arma - devono essere inseriti in valigette o altri contenitori muniti di serratura di sicurezza con chiave o combinazione.
4. per quanto riguarda l'articolo 25:
che in caso di interventi effettuati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, è autorizzata la detenzione di armi e di altri mezzi di coazione fisica previsti per i casi di intervento comune ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, 1^a e 2^a frase, e cioè:
 - Armi da fuoco e munizioni autorizzate;
 - Armi o strumenti di difesa autorizzati, secondo le disposizioni normative applicabili agli agenti che partecipano all'intervento comune.
5. per quanto riguarda l'articolo 28, paragrafo 2, 1^a e 2^a frase:
che le armi d'ordinanza, le munizioni ed i mezzi d'intervento autorizzati, sono i seguenti:
 - Armi da fuoco e munizioni autorizzate;

- Armi o strumenti di difesa autorizzati, secondo le disposizioni normative applicabili agli agenti che partecipano all'intervento comune.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 dicembre 2006 (12.01.07)
(OR. NL)**

16382/06

LIMITE

**CRIMORG 194
ENFOPOL 216
MIGR 172**

NOTA

del: Segretariato del Consiglio
alle: delegazioni

Oggetto: trattato di Prüm

Si allega per le delegazioni, a titolo d'informazione, il trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

Il trattato è stato firmato dalle parti contraenti a Prüm (Germania) il 27 maggio 2005.

Trattato

tra

il Regno del Belgio,
la Repubblica Federale di Germania,
Il Regno di Spagna,
la Repubblica Francese,
il Granducato di Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi e
la Repubblica d'Austria

riguardante

l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera,
in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e
la migrazione illegale

Le Alti Parti contraenti del presente trattato, Stati membri dell'Unione europea,

Considerando che è importante, in uno spazio di libera circolazione delle persone, che gli Stati membri dell'Unione europea rafforzino la loro cooperazione al fine di lottare più efficacemente contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale,

Desiderose di svolgere un ruolo pionieristico allo scopo di raggiungere, nell'ambito del miglioramento della cooperazione in Europa e fatte salve le disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, un livello il più alto possibile in materia di cooperazione, in primo luogo attraverso un miglior scambio di informazioni, con particolare riguardo ai settori connessi con la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale e di consentire a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea di partecipare a questa cooperazione,

Desiderose di trasferire le disposizioni del presente trattato nel quadro giuridico dell'Unione europea allo scopo di giungere ad un miglioramento dello scambio di informazioni all'interno di tutta l'Unione europea, in particolare nei settori riguardanti la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, nonché di creare le basi giuridiche e le premesse tecniche necessarie,

Nel rispetto dei diritti fondamentali come previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati interessati, in particolare nella consapevolezza del fatto che la trasmissione dei dati a carattere personale a un'altra Parte contraente presuppone un adeguato livello di protezione dei dati da parte della Parte contraente destinataria,

Considerando l'opportunità - fatto salvo il diritto nazionale attualmente vigente nei Paesi interessati - di mantenere e di prevedere un controllo giudiziario adeguato delle misure previste dal presente trattato,

Disposte ad a completare il presente trattato con altri accordi che consentano una consultazione automatizzata dei dati in altre banche dati ad hoc per quanto ciò sia necessario e proporzionato in relazione ai fini dell'approfondimento della cooperazione transfrontaliera,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Aspetti generali

Articolo 1

Principi

- (1) Con il presente trattato, le Parti contraenti mirano ad intensificare la cooperazione transfrontaliera tra loro e, in particolare, lo scambio di informazioni.
- (2) Tale cooperazione non interferisce con il diritto dell'Unione europea e resta aperta all'adesione di ogni Stato membro dell'Unione europea sulla base delle disposizioni del presente trattato.
- (3) La cooperazione nell'ambito del presente trattato si prefigge di sviluppare delle iniziative che favoriscano la cooperazione europea nei settori descritti dal presente trattato.
- (4) Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, sarà presentata una iniziativa in previsione della trascrizione delle disposizioni del presente trattato nell'ambito giuridico dell'Unione europea sulla base di una valutazione dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'attuazione del presente trattato, di concerto con la Commissione europea o su proposta della Commissione europea, tenendo conto delle disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (5) Le Parti contraenti informano regolarmente e congiuntamente il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sull'evoluzione della cooperazione.

Capitolo 2

Profili DNA, dati dattiloscopici e altri dati

Articolo 2

Creazione di schedari nazionali di analisi DNA

- (1) Le Parti contraenti si impegnano a creare e a gestire degli schedari nazionali di analisi DNA al fine di perseguire le violazioni penali. Il trattamento dei dati registrati negli schedari sulla base del presente trattato verrà effettuato, fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, in conformità con il diritto nazionale applicabile al processo di trattamento in questione.
 - (2) Allo scopo di attuare il presente trattato, le parti contraenti garantiscono che siano disponibili i dati indicizzati, che si riferiscono al contenuto degli schedari nazionali di analisi DNA di cui al paragrafo 1, 1^a frase. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA* provenienti dalla parte non codante del DNA ed un riferimento. I dati indicizzati non devono contenere nessun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non possono essere attribuiti a nessuno (tracce aperte) devono essere riconoscibili come tali.
 - (3) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Parte contraente stabilisce gli schedari nazionali di analisi DNA cui vengono applicati gli articoli dal 2 al 6, nonché le condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1.
- * Per la Repubblica Federale di Germania i profili DNA sulla base del presente accordo si chiamano Identifizierungsmuster (modelli di identificazione DNA)

Articolo 3

Consultazione automatizzata dei profili DNA

- (1) Le Parti contraenti autorizzano i punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti, di cui all'articolo 6, ad accedere, allo scopo di perseguire le violazioni penali, ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi DNA, e ciò con il diritto di procedere ad una consultazione automatizzata tramite una comparazione dei profili DNA. La consultazione può avvenire solo caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua detta consultazione.
- (2) Se, nell'ambito di una consultazione automatizzata, si constata una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e un profilo DNA registrato nello schedario della Parte contraente destinataria, il punto di contatto nazionale che ha avviato la consultazione viene informato per via automatizzata dell'esistenza di una concordanza e del riferimento. Qualora non si riscontri nessuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.

Articolo 4

Comparazione automatizzata dei profili DNA

- (1) Le Parti contraenti comparano, tramite i loro punti di contatto nazionali e di comune accordo, i profili DNA delle loro tracce aperte con tutti i profili DNA provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari nazionali di analisi DNA allo scopo di perseguire delle violazioni penali. La trasmissione e la comparazione vengono effettuate in maniera automatizzata. La trasmissione volta a comparare i profili DNA delle tracce aperte avviene solamente nei casi in cui una tale trasmissione sia prevista dal diritto nazionale della Parte contraente richiedente.
- (2) Se, durante la comparazione prevista dal paragrafo 1, una Parte contraente constata che dei profili DNA trasmessi corrispondono a quelli contenuti nel proprio schedario di analisi DNA, essa comunica immediatamente al punto di contatto nazionale dell'altra Parte contraente i dati indicizzati per i quali è stata constatata una concordanza.

Articolo 5

Trasmissione di altri dati a carattere personale e (di altre informazioni)

In caso di constatazione di concordanza di profili DNA nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati a carattere personale concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene sulla base del diritto nazionale della Parte contraente richiesta, comprese le disposizioni relative alla collaborazione giudiziaria.

Articolo 6

Punto di contatto nazionale e accordo attuativo

- (1) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati in base agli articoli 3 e 4. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.
- (2) Un accordo attuativo ai sensi dell'articolo 44 disciplina i dettagli tecnici delle procedure descritte agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Prelievo di materiale genetico e trasmissione dei profili DNA

Se, nell'ambito di una procedura di inchiesta o di una procedura giudiziaria in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio della Parte contraente richiesta viene meno, quest'ultima concede la collaborazione giudiziaria prelevando e analizzando il materiale genetico di questa persona, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, quando:

1. la Parte contraente richiedente comunica lo scopo per cui si richiede tale procedura;

2. la Parte contraente richiedente presenta un'ordinanza o un atto di inchiesta, emesso dall'autorità competente, richiesto in base al proprio diritto nazionale, dal quale risulta che le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale genetico verrebbero unificate nell'ipotesi in cui la persona in questione si trovasse nel territorio della Parte contraente richiedente e
3. le condizioni preliminari al prelievo e all'analisi del materiale genetico, nonché alla trasmissione del profilo DNA ottenuto vengono unificate in base al diritto della Parte contraente richiesta.

Articolo 8

Dati dattiloscopici

Al fine dell'attuazione del presente trattato, le Parti contraenti garantiscono che siano disponibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati allo scopo di prevenire e di perseguire le violazioni penali. Questi dati indicizzati non contengono che dei dati dattiloscopici ed un riferimento. I dati indicizzati non devono contenere alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non possono essere attribuiti a nessuno (tracce aperte) devono essere riconoscibili come tali.

Articolo 9

Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici

- (1) Le Parti contraenti autorizzano il punto di contatto nazionale delle altre Parti contraenti, di cui all'articolo 11, ad accedere, allo scopo di prevenire e di perseguire le violazioni penali, ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati a tal fine e ciò con il diritto di procedere ad una consultazione automatizzata tramite una comparazione dei dati dattiloscopici. La consultazione può avvenire solo caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua detta consultazione.

- (2) La definizione finale di un legame tra un dato dattiloscopico e un dato indicizzato della Parte contraente che gestisce lo schedario è realizzata dal punto di contatto nazionale della Parte che ha realizzato la consultazione sulla base dei dati indicizzati trasmessi in modo automatizzato e necessari ad una attribuzione univoca.

Articolo 10

Trasmissione di altri dati a carattere personale, nonché di altre informazioni

In caso di constatazione della concordanza di dati indicizzati nell'ambito della procedura prevista all'articolo 9, la trasmissione di altri dati a carattere personale che si riferiscono ai dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base al diritto nazionale della Parte contraente richiesta, comprese le disposizioni relative alla collaborazione giudiziaria.

Articolo 11

Punto di contatto nazionale e accordo attuativo

- (1) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati in base all'articolo 9. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale che gli viene applicato.
- (2) Un accordo attuativo ai sensi dell'articolo 44 disciplina i dettagli tecnici della procedura descritta all'articolo 9.

Articolo 12

Consultazione automatizzata di dati nei registri di immatricolazione dei veicoli.

- (1) Allo scopo di prevenire e di perseguire le violazioni penali, allo scopo di perseguire fatti penalmente punibili che rientrino, nel territorio della Parte contraente che effettua la consultazione, nella competenza dei Tribunali o dei Pubblici Ministeri ed allo scopo di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici, le Parti contraenti autorizzano i punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti, menzionati al paragrafo 2, ad accedere ai dati seguenti nei registri nazionali dei veicoli e ciò con il diritto di procedere ad una consultazione automatizzata caso per caso:

1. i dati relativi ai proprietari o, secondo i casi, ai titolari, nonché
2. i dati relativi ai veicoli.

La consultazione deve avvenire utilizzando un numero completo di identificazione del veicolo o un numero completo di targa. La consultazione dovrebbe avvenire nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua la consultazione.

- (2) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per le richieste che le vengono indirizzate ai fini della trasmissione di dati prevista dal paragrafo 1. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale a lui applicabile. Un accordo attuativo ai sensi dell'articolo 44 disciplina i dettagli tecnici della procedura.

Articolo 13

Trasmissione di dati a carattere non personale

Allo scopo di prevenire le violazioni penali e di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici durante le manifestazioni di grande ampiezza a dimensione transfrontaliera, in particolare nel settore sportivo o in rapporto con le riunioni del Consiglio Europeo, le Parti contraenti si trasmettono reciprocamente i dati a carattere non personale che possono essere necessari a tal fine, sia su richiesta sia su propria iniziativa e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che trasmette i dati.

Articolo 14

Trasmissione di dati a carattere personale

- (1) Allo scopo di prevenire le violazioni penali e di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici durante le grandi manifestazioni a dimensione transfrontaliera, in particolare nel settore sportivo o in rapporto con le riunioni del Consiglio Europeo, le Parti contraenti si trasmettono reciprocamente, sia su richiesta sia su propria iniziativa, i dati relativi a delle persone, quando

condanne definitive o altri fatti giustifichino la presunzione che tali persone commetteranno delle violazioni penali nell'ambito di tali avvenimenti o che costituiranno un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, sempre che la trasmissione di tali dati sia consentita sulla base del diritto nazionale della Parte contraente che trasmette i dati.

- (2) I dati a carattere personale possono essere elaborati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e per l'evento dettagliatamente descritto in funzione del quale essi sono stati comunicati. I dati trasmessi devono essere immediatamente cancellati non appena gli scopi di cui al paragrafo 1 siano stati raggiunti o non possano più esserlo. In ogni caso, i dati trasmessi sono cancellati al massimo entro un anno.

Articolo 15

Punto di contatto nazionale

Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati in base agli articoli 13 e 14. Le competenze del punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale a lui applicato.

Capitolo 3

Misure volte a prevenire i reati terroristici

Articolo 16

Trasmissione di informazioni al fine di prevenire i reati terroristici

- (1) Allo scopo di prevenire i reati terroristici, le Parti contraenti, in casi particolari, nel rispetto del diritto nazionale e senza esserne richiesti, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti, di cui al paragrafo 3, i dati a carattere personale e le informazioni di cui al paragrafo 2, per quanto necessario sempre che alcuni fatti giustifichino la presunzione che le persone interessate commetteranno dei reati quali quelli previsti, agli articoli da 1 a 3 incluso, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo.

- (2) I dati e le informazioni da trasmettere comprendono i cognomi, nomi, data e luogo di nascita, nonché una descrizione dei fatti dai quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1.
- (3) Ogni Parte contraente designa un punto di contatto nazionale preposto allo scambio dei dati con i punti di contatto nazionali delle altre Parti contraenti. Le competenze di ogni punto di contatto nazionale sono disciplinate dal diritto nazionale a lui applicato.
- (4) L'autorità che trasmette i dati può, in base al diritto nazionale, fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati e le informazioni da parte dell'autorità destinataria. Quest'ultima è soggetta a tali condizioni.

Articolo 17

Guardie armate a bordo di aeromobili

- (1) Ogni Parte contraente decide in modo autonomo, in funzione della sua politica nazionale di sicurezza aerea, circa l'intervento di guardie armate a bordo di aeromobili registrati presso questa Parte contraente. L'intervento di queste guardie armate a bordo degli aeromobili avviene in conformità con la Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale ed allegati, in particolare l'allegato 17, nonché con gli altri documenti relativi alla sua applicazione e tenendo conto dei poteri del comandante dell'aeromobile in base alla Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963 relativa ai reati ed a talune altre azioni a bordo degli aeromobili, nonché in conformità con altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale, nella misura in cui queste sono vincolanti per le rispettive Parti contraenti.
- (2) Si intende per guardie armate a bordo degli aeromobili ai sensi del presente trattato i funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità debitamente formati a tal fine e preposti al mantenimento della sicurezza a bordo degli aeromobili.
- (3) Le Parti contraenti si supportano reciprocamente durante la formazione iniziale e permanente delle guardie armate a bordo degli aeromobili e collaborano sulle questioni riguardanti l'attrezzatura di queste guardie.

- (4) Prima dell'accompagnamento di un volo, l'ufficio nazionale di coordinamento competente della Parte contraente speditrice, di cui all'articolo 19, deve annunciare tale intervento per iscritto. L'informazione è notificata almeno tre giorni prima del volo in questione a destinazione o provenienza da un aeroporto di un'altra Parte contraente, all'ufficio nazionale di coordinamento competente dell'altra Parte contraente. In caso di pericolo imminente, la notifica viene fatta immediatamente, in linea di massima prima dell'atterraggio.
- (5) La notifica scritta, trattata in maniera riservata dalle Parti contraenti, comprende le informazioni menzionate all'allegato 1 del presente trattato. Le Parti contraenti possono, tramite un accordo separato, modificare l'allegato 1.

Articolo 18

Porto d'armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti inerenti all'attrezzatura

- (1) Le Parti contraenti rilasciano alle guardie armate destinate a bordo degli aeromobili delle altre Parti contraenti, su richiesta di queste ultime, un'autorizzazione generale di porto d'armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti inerenti l'attrezzatura per i voli con destinazione o provenienti dagli aeroporti delle Parti contraenti. Tale autorizzazione si estende al porto d'armi di ordinanza e di munizioni sia a bordo di aeromobili che, alle condizioni previste al paragrafo 2, nelle zone di sicurezza non accessibili al pubblico in un aeroporto della Parte contraente interessata.
- (2) Il porto d'armi di ordinanza e di munizioni è soggetto alle seguenti condizioni:
 1. l'uscita dell'aeromobile in un aeroporto con armi e munizioni o il soggiorno nelle zone di sicurezza non accessibili al pubblico di un aeroporto di un'altra Parte contraente è autorizzato esclusivamente con l'accompagnamento di un rappresentante dell'autorità nazionale competente dell'altra Parte contraente interessata.
 2. Immediatamente dopo la loro uscita dall'aeromobile, le armi di ordinanza e le munizioni portate sono depositate sotto scorta in un luogo da stabilire da parte delle autorità nazionali competenti, dove esse vengono immagazzinate in modo sicuro e sotto sorveglianza.

Articolo 19**Uffici nazionali di contatto e di coordinamento**

Ogni Parte contraente designa un ufficio nazionale di contatto e di coordinamento per l'attuazione delle missioni di cui agli articoli 17 e 18.

Capitolo 4**Misure**

relative alla lotta contro la migrazione illegale

Articolo 20**Consulenti sui documenti falsi**

- (1) Sulla base delle valutazioni comuni della situazione e tenendo conto del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio dell'Unione europea del 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, le Parti contraenti concordano sull'invio di consulenti sui documenti falsi nei Paesi considerati come Paesi di origine o di transito per l'immigrazione illegale.
- (2) Sulla base del diritto nazionale, le Parti contraenti comunicano regolarmente gli elementi informativi relativi all'immigrazione illegale ottenuti grazie all'attività dei loro consulenti sui documenti falsi.
- (3) Durante l'invio di consulenti sui documenti falsi, le Parti contraenti possono designare una Parte contraente coordinatrice per la realizzazione di misure concrete. Il coordinamento potrà altresì essere limitato nel tempo.

Articolo 21

Missioni dei consulenti sui documenti falsi

I consulenti sui documenti falsi inviati dalle Parti contraenti adempiono, in particolare, alle seguenti missioni:

1. consulenza e formazione delle rappresentanze diplomatiche o consolari delle Parti contraenti sulla questione dei visti e dei passaporti, in particolar modo per quanto riguarda il riconoscimento di documenti falsificati o contraffatti, nonché sulla frode documentale e l'immigrazione illegale;
2. consulenza e formazione di società di trasporto in materia di obblighi derivanti per le stesse dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 e dell'allegato 9 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, nonché in materia di riconoscimento di documenti falsificati o contraffatti così come sulle relative disposizioni riguardanti l'ingresso;
3. consulenza e formazione delle autorità e istituzioni del Paese ospite competente per i controlli di polizia alle frontiere.

Non vengono pregiudicate le competenze delle rappresentanze diplomatiche e consolari né quelle delle autorità preposte ai controlli di frontiera di polizia delle Parti contraenti.

Articolo 22

Uffici nazionali di contatto e di coordinamento

Le Parti contraenti designano gli uffici nazionali di contatto e di coordinamento che fungono da interlocutori per le concertazioni sull'invio di consulenti sui documenti falsi, nonché per la pianificazione, l'attuazione, l'accompagnamento e la verifica di misure di consulenza e di formazione.

Articolo 23

Sostegno durante le misure di allontanamento

- (1) Le Parti contraenti si sostengono reciprocamente durante le misure di allontanamento tenendo conto della decisione 2004/573/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri e della direttiva 2003/110/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea. Si informano reciprocamente in tempo utile sulle misure di allontanamento previste ed offrono, per quanto possibile, alle altre Parti contraenti la possibilità di parteciparvi. Durante le misure di allontanamento comuni, le Parti contraenti concordano sull'accompagnamento delle persone da allontanare e sulle misure di sicurezza.
- (2) Una parte contraente può allontanare persone che transitano attraverso il territorio di un'altra Parte contraente nella misura in cui ciò risulti necessario. La Parte contraente attraverso il cui territorio deve avvenire l'allontanamento, decide sull'attuazione dell'allontanamento. Stabilisce nella sua decisione le modalità dell'allontanamento e applica, nella misura in cui ciò risulti necessario, i mezzi coercitivi autorizzati dal proprio diritto nazionale nei confronti della persona da allontanare.
- (3) Le Parti contraenti designano dei punti di contatti nazionali per la pianificazione e l'esecuzione delle misure di allontanamento. Gli esperti si incontrano regolarmente all'interno del gruppo di lavoro al fine di:
 1. valutare i risultati delle azioni precedenti e tenerne conto durante la pianificazione e l'attuazione di ulteriori misure di allontanamento;
 2. esaminare tutti gli eventuali problemi connessi con il transito di cui al paragrafo 2 ed elaborare delle soluzioni a tal fine.

Capitolo 5

Altre forme di cooperazione

Articolo 24

Forme di interventi comuni

- (1) Al fine di intensificare la cooperazione di polizia, le autorità competenti che devono essere designate dalle Parti contraenti possono, al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici nonché per prevenire i reati penali, costituire delle pattuglie comuni nonché altre forme di intervento comuni, all'interno delle quali dei funzionari o altre autorità pubbliche, designati dalle Parti contraenti, (qui di seguito denominati "i funzionari") partecipano agli interventi nel territorio di un'altra Parte contraente.
- (2) Ogni Parte contraente, in quanto Stato di accoglienza, può, in conformità al suo diritto nazionale e con l'assenso dello Stato che promuove l'invio, affidare a dei funzionari di altre Parti contraenti, nel quadro di forme comuni di intervento, delle competenze di autorità pubblica o ammettere, per quanto il diritto dello Stato di accoglienza lo consenta, che dei funzionari di altre Parti contraenti esercitino le loro competenze di pubblica autorità secondo il diritto dello Stato che promuove l'invio. Le competenze di pubblica autorità non possono a tal fine essere esercitate se non unicamente sotto il comando e, in via generale, alla presenza di funzionari dello Stato di accoglienza. I funzionari dell'altra Parte contraente sono a tal fine sottoposti al diritto nazionale dello Stato di accoglienza. I loro atti sono ascrivibili allo Stato di accoglienza.
- (3) I funzionari che partecipano ad interventi comuni di altre Parti contraenti sono vincolati alle istruzioni dell'autorità competente dello Stato di accoglienza.
- (4) Un accordo di esecuzione ai sensi dell'articolo 44 disciplina gli aspetti pratici della cooperazione.

Articolo 25

Misure in caso di pericolo imminente

- (1) In una situazione di emergenza, i funzionari di una Parte contraente possono attraversare senza una preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente la frontiera comune al fine di adottare, nella zona di frontiera nel territorio di quest'altra Parte contraente e nel rispetto del diritto nazionale di quest'ultima, e misure provvisorie necessarie allo scopo di scongiurare ogni pericolo imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone.
- (2) Vi è situazione di emergenza ai sensi del paragrafo 1 quando il fatto di aspettare l'intervento dei funzionari dello Stato di accoglienza o il collocamento sotto comando ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, rischia di favorire l'insorgenza del pericolo.
- (3) I funzionari che intervengono avvisano immediatamente lo Stato di accoglienza. Quest'ultimo accusa ricezione di tale informazione ed è tenuto a prendere immediatamente le misure che sono necessarie per scongiurare il pericolo e per riprendere il controllo della situazione. I funzionari partecipanti possono agire nel territorio dello Stato di accoglienza solo fino a quando quest'ultimo abbia adottato le misure necessarie. I funzionari partecipanti devono rispettare le istruzioni dello Stato di accoglienza.
- (4) Le Parti contraenti concludono un accordo separato sulle autorità da avvisare senza indugio in base al paragrafo 3. I funzionari partecipanti sono vincolati dalle disposizioni del presente articolo e dal diritto della Parte contraente nel territorio della quale essi agiscono.
- (5) Le misure adottate dai funzionari partecipanti sono ascrivibili alla responsabilità dello Stato di accoglienza.

Articolo 26

Assistenza durante eventi di vaste proporzioni, di catastrofi e di incidenti gravi

Le autorità competenti delle Parti contraenti si assistono reciprocamente nel rispetto del loro diritto nazionale durante manifestazioni di massa e altri eventi di vaste proporzioni, in occasione di catastrofi, nonché di incidenti gravi:

1. informandosi reciprocamente, quanto prima, su tali eventi che abbiano implicazioni transfrontaliere e comunicandosi tra loro le relative informazioni importanti;
2. adottando e coordinando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio durante situazioni che abbiano implicazioni transfrontaliere;
3. prestando assistenza, nella misura del possibile, su richiesta della Parte contraente nel territorio della quale la situazione si verifica, attraverso l'invio di funzionari, di specialisti e di consiglieri, nonché attraverso la messa a disposizione di oggetti facenti parte dell'attrezzatura.

Non vengono pregiudicati gli accordi internazionali delle Parti contraenti relativi all'assistenza reciproca in caso di catastrofi, compresi gli incidenti gravi.

Articolo 27

Cooperazione su richiesta

- (1) Nell'ambito delle loro competenze e in conformità con il loro diritto nazionale, le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza reciproca su richiesta.
- (2) Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in base all'articolo 39, paragrafo 1, 1 frase della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990, in particolare attraverso:
 1. verifiche dell'identità di proprietari e detentori, nonché di conducenti di veicoli stradali, di imbarcazioni e navi o aeromobili, sempre che tale azione non sia già prevista dall'articolo 12,

2. informazioni riguardanti le patenti, i permessi nautici e autorizzazioni simili,
 3. verifiche riguardanti i luoghi di soggiorno e di residenza,
 4. verifiche riguardanti i titoli di soggiorno,
 5. verifiche sull'identità degli abbonati alla rete telefonica e degli abbonati ad altre attrezzature di telecomunicazione, nella misura in cui queste sono accessibili pubblicamente,
 6. verifiche d'identità,
 7. inchieste sulla provenienza di oggetti quali armi, veicoli a motore o imbarcazioni e navi (domande relative al canale di vendita),
 8. elementi informativi provenienti dalla raccolta di dati e di documenti di polizia nonché informazioni provenienti dalla raccolta di dati delle autorità amministrative accessibili pubblicamente,
 9. segnalazioni urgenti relative alle armi e agli esplosivi, nonché segnalazioni riguardanti la contraffazione di mezzi di pagamento e di bolli,
 10. informazioni relative all'attuazione pratica di misure di osservazione transfrontaliere, di inseguimento transfrontaliero e di consegne sorvegliate, e
 11. notifica della disponibilità di una persona a rilasciare dichiarazioni.
- (3) Qualora l'autorità richiesta non sia competente per il trattamento della domanda, trasmetterà la domanda all'autorità competente. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente di detta trasmissione e dell'autorità competente per il trattamento della domanda. L'autorità competente tratta la domanda e trasmette il risultato all'autorità richiedente.

Capitolo 6

Disposizioni generali

Articolo 28

Utilizzo di armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti di attrezzatura

- (1) I funzionari di una Parte contraente che si trovano, nell'ambito di un intervento comune, nel territorio di un'altra Parte contraente possono indossare la loro divisa nazionale. Possono portare le loro armi di ordinanza, munizioni e oggetti di attrezzatura ammessi in base al diritto nazionale dello Stato di invio. Ogni Parte contraente può vietare il porto di alcune armi di ordinanza, munizioni e oggetti di attrezzatura da parte dei funzionari dello Stato d'invio.
- (2) Le armi di ordinanza, munizioni e oggetti di attrezzatura enunciati all'allegato 2 possono essere utilizzati solo in caso di legittima difesa propria o altrui. L'agente dello Stato di accoglienza, preposto all'intervento, può autorizzare, caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale, l'utilizzo di armi, di munizioni e di oggetti di attrezzatura che oltrepassano l'ambito della 1^a frase. L'utilizzo delle armi di ordinanza, delle munizioni e degli oggetti di attrezzatura è soggetto al diritto dello Stato di accoglienza. Le autorità competenti si scambiano informazioni reciproche su armi di ordinanza, munizioni ed oggetti di attrezzatura rispettivamente autorizzati, nonché sulle condizioni che disciplinano il loro utilizzo.
- (3) Le Parti contraenti possono, tramite accordo separato, modificare l'allegato 2.
- (4) Se i funzionari di una delle Parti contraenti utilizzano veicoli a motore nell'ambito delle misure adottate, in base al presente trattato, nel territorio di un'altra Parte contraente, questi sono soggetti alle stesse regole di circolazione come i funzionari dello Stato di accoglienza, compreso l'uso delle prerogative di pubblica autorità in materia di impiego dei dispositivi sonori o luminosi e riguardanti l'osservanza delle regole della circolazione.
- (5) Un accordo di esecuzione ai sensi dell'articolo 44 disciplina gli aspetti pratici dell'utilizzo di armi di ordinanza, di munizioni e di oggetti di attrezzatura.
- (6) L'articolo 18 non viene pregiudicato.

Articolo 29

Protezione e assistenza

Le Parti contraenti sono obbligate a prestare ai funzionari inviati dall'altra Parte contraente nell'esercizio della loro funzione la stessa protezione e assistenza riservata ai propri funzionari.

Articolo 30

Regolamentazione generale in materia di responsabilità

In materia di responsabilità nell'ambito del presente trattato, l'articolo 43 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato il 19 giugno 1990, è applicabile *mutatis mutandis*. La 1^a frase non si applica agli articoli 17 e 18.

Articolo 31

Posizione giuridica dei funzionari nei confronti del diritto penale

I funzionari che agiscono, sulla base del presente trattato, nel territorio di un'altra Parte contraente sono assimilati ai funzionari dell'altra Parte contraente per quanto attiene ai reati penali che commettono o che vengono commessi contro di loro, tranne le disposizioni contrarie contenute in un altro accordo in vigore per le Parti contraenti.

Articolo 32

Relazione di servizio

I funzionari che agiscono, sulla base del presente trattato, nel territorio di un'altra Parte contraente restano soggetti alle disposizioni in vigore nel loro Paese per quanto attiene alla relazione di servizio, soprattutto in materia disciplinare.

Capitolo 7

Disposizioni generali relative alla protezione dei dati

Articolo 33

Definizioni e campo di applicazione

- (1) Ai sensi del presente trattato, si intende per:
1. "Trattamento di dati a carattere personale": ogni azione o successione di azioni, con o senza l'ausilio di procedure automatiche, che si riferiscono a dati a carattere personale quali il prelievo, lo stoccaggio, l'organizzazione, la conservazione, l'adeguamento o la modifica, la lettura, la ricerca, la consultazione, l'utilizzo, la comunicazione tramite trasmissione, la diffusione o ogni altra forma di messa a disposizione, la combinazione o la messa in relazione, nonché il criptaggio, la cancellazione o la distruzione di dati; ai sensi del presente trattato, il trattamento comprende altresì l'informazione relativa all'esistenza o meno di una concordanza;
 2. "Consultazione automatizzata": l'accesso diretto ad una banca dati automatizzata di un'altra autorità e in modo tale che la consultazione avvenga interamente per via automatizzata;
 3. "Caratterizzazione": l'apposizione di un identificativo sui dati a carattere personale registrati, senza cercare di limitare il loro trattamento futuro.
 4. "Criptaggio": la caratterizzazione di dati personali registrati, al fine di limitare il loro trattamento futuro.
- (2) Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base al presente trattato, sempre che i capitoli precedenti non contengano disposizioni contrarie.

Articolo 34

Livello di protezione dei dati

- (1) Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da trasmettere o già trasmessi nell'ambito del presente trattato, ogni Parte contraente garantisce nel proprio diritto nazionale un livello di protezione dei dati corrispondente almeno a quello che risulta dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento informatizzato dei dati personali, nonché del protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e tiene conto, al riguardo, della raccomandazione n.° R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa all'utilizzo di dati personali nel settore di polizia del 17 settembre 1987 e ciò anche quando i dati non vengono trattati in maniera automatizzata.
- (2) La trasmissione di dati personali prevista nel presente trattato potrà essere avviata quando le disposizioni del presente capitolo sono state recepite dal diritto nazionale nel territorio delle Parti contraenti interessate alla trasmissione. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 43 constata a seguito di decisione se queste condizioni sono soddisfatte.

Articolo 35

Finalità di utilizzo

- (1) La Parte contraente destinataria può trattare i dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi in base al presente trattato; il trattamento per altri scopi è ammesso unicamente previa autorizzazione della Parte contraente che gestisce i dati e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente destinataria. L'autorizzazione può essere rilasciata sempre che il diritto nazionale della Parte contraente che gestisce i dati consenta questo trattamento per altri fini.
- (2) Il trattamento dei dati, trasmessi in base agli articoli 3, 4 e 9, a cura della Parte contraente che effettua la consultazione o la comparazione dei dati è autorizzato esclusivamente allo scopo di:

1. determinare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici comparati;
2. predisporre e introdurre una domanda di collaborazione amministrativa o giudiziaria in base al diritto nazionale in caso di concordanza dei dati;
3. protocollare in conformità all'articolo 39.

La Parte contraente che gestisce lo schedario può trattare i dati che le vengono trasmessi in base agli articoli 3, 4 e 9 solamente se tale trattamento è necessario per realizzare una comparazione, per rispondere per via automatizzata alla domanda o per protocollare in conformità all'articolo 39. Al termine del raffronto o della risposta informatizzata alla domanda, i dati trasmessi vengono cancellati subito a meno che il prosieguo del trattamento per le finalità menzionate nella 1^a frase, numeri 1 e 3, non sia necessario.

- (3) I dati trasmessi in base all'articolo 12 possono essere utilizzati dalla Parte contraente che gestisce lo schedario esclusivamente se ciò è necessario al fine di rispondere per via automatizzata alla domanda o per protocollarla ai sensi dell'articolo 39. A conclusione della risposta automatizzata alla domanda, i dati trasmessi vengono cancellati subito a meno che il prosieguo del trattamento per la protocollazione ai sensi dell'articolo 39 non sia necessario. La Parte contraente richiedente non può che utilizzare i dati, ottenuti nell'ambito della risposta, ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione.

Articolo 36

Autorità competenti

I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità e dai tribunali competenti per la missione effettuata nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 35. In particolare, la comunicazione dei dati trasmessi ad altre autorità può aver luogo solo previa autorizzazione della Parte contraente che ha trasmesso i dati e nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente di destinazione.

Articolo 37

Esattezza, aggiornamento e durata della memorizzazione dei dati

- (1) Le Parti contraenti sono tenute a controllare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali. Se risulta, d'ufficio o in seguito ad una comunicazione della persona interessata, che dati inesatti o quelli che non avrebbero dovuto essere stati trasmessi sono stati forniti, la Parte contraente destinataria o le Parti contraenti destinatarie devono esserne informate quanto prima. Queste sono tenute a procedere alla rettifica o alla cancellazione dei dati. Inoltre, i dati personali devono essere corretti se risultano inesatti. Se l'autorità destinataria dispone di indizi che facciano presumere che i dati trasmessi siano viziati da errore o che debbano essere cancellati, essa ne informa subito l'autorità che li ha trasmessi.
- (2) I dati di cui si contesta l'esattezza da parte della persona interessata e per i quali non è possibile verificare se siano corretti o inesatti, devono, su richiesta della persona interessata, essere contrassegnati in base al diritto nazionale delle Parti contraenti. Nel caso in cui sia stato posto il contrassegno, questo può essere tolto in base al diritto nazionale solo su consenso della persona interessata o su decisione del tribunale competente o dell'autorità indipendente competente in materia di controllo per la protezione dei dati.
- (3) I dati personali trasmessi devono essere cancellati qualora non avessero dovuto essere trasmessi o ricevuti. I dati legalmente trasmessi e ricevuti devono essere cancellati:
 1. se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi. Se dei dati personali sono stati trasmessi senza che vi sia stata alcuna richiesta, l'autorità destinataria è tenuta ad esaminare subito se essi siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi;
 2. al termine di un periodo massimo previsto per la conservazione dei dati dal diritto nazionale della Parte contraente che trasmette i dati, quando l'autorità che trasmette i dati ha indicato all'autorità destinataria questo termine massimo all'atto della trasmissione.

Si procede al criptaggio, invece che alla cancellazione, in virtù del diritto nazionale quando vi sono motivi per ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe interessi della persona interessata meritevoli di protezione. Alcuni dati criptati possono essere utilizzati o trasmessi solo ai fini per i quali la cancellazione non è avvenuta.

Articolo 38

Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati

- (1) L'autorità destinataria e l'autorità che trasmette i dati sono obbligate a proteggere efficacemente i dati personali contro ogni distruzione fortuita o non autorizzata, perdita fortuita, accesso non autorizzato, alterazione fortuita o non autorizzata e divulgazione non autorizzata.
- (2) Un accordo esecutivo ai sensi dell'articolo 44 disciplina i dettagli tecnici della procedura di consultazione automatizzata e garantisce che:
 1. delle misure per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati siano prese in accordo con lo stato dell'arte attuale, garantendo soprattutto la riservatezza e l'integrità dei dati,
 2. durante l'utilizzo di reti accessibili pubblicamente, si utilizzino procedure di criptaggio e di autenticazione riconosciute dall'autorità competente a tal fine, e
 3. l'ammissibilità delle consultazioni in base all'articolo 39, paragrafi 2, 4 e 5 possa essere controllata.

Articolo 39

Documentazione e aggiornamento, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata

- (1) Ogni Parte contraente garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione non automatizzate di dati personali vengano documentate dall'autorità richiedente e dall'autorità che gestisce lo schedario, ai fini del controllo dell'ammissibilità della trasmissione. La documentazione comprende le seguenti indicazioni:
 1. il motivo che ha prodotto la trasmissione,
 2. i dati trasmessi,
 3. la data della trasmissione, e
 4. la denominazione o il riferimento dell'autorità richiedente e dell'autorità che gestisce lo schedario.

- (2) Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 3, 9 e 12 e per la comparazione automatizzata in base all'articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:
 1. la consultazione o la comparazione automatizzate possono essere realizzate solamente da funzionari dei punti di contatto nazionali che hanno una particolare abilitazione a tal fine. Su richiesta, la lista dei funzionari abilitati alla consultazione o alla comparazione automatizzate è messa a disposizione delle autorità di sorveglianza di cui al paragrafo 5, nonché a quelle delle altre Parti contraenti.
 2. Ogni Parte contraente garantisce che l'autorità che gestisce lo schedario e l'autorità richiedente trascriva ogni trasmissione e ogni ricezione di dati in un registro di aggiornamento, compresa l'informazione riguardante l'esistenza o meno di una concordanza. L'aggiornamento comprende le seguenti informazioni:

- a) i dati trasmessi,
- b) la data e l'ora precise della trasmissione, e
- c) la denominazione o il riferimento dell'autorità richiedente e dell'autorità che gestisce lo schedario.

L'autorità richiedente aggiorna altresì la motivazione della richiesta o della trasmissione, nonché il riferimento dell'operatore che ha effettuato la consultazione, nonché dell'operatore da cui proviene la richiesta o la trasmissione.

- (3) Su richiesta, l'autorità che effettua l'aggiornamento informa immediatamente le autorità competenti in materia di controllo e di protezione dei dati della Parte contraente interessata sui dati aggiornati, entro e non oltre le quattro settimane successive alla ricezione della richiesta. I dati aggiornati possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:
 1. il controllo della protezione dei dati;
 2. la garanzia della sicurezza dei dati.
- (4) I dati aggiornati devono essere protetti da idonee disposizioni contro ogni utilizzo che differisca dai fini di cui sopra e contro ogni altro abuso e devono essere conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati aggiornati devono essere cancellati immediatamente.
- (5) Il controllo giuridico della trasmissione o della ricezione di dati personali è di competenza delle autorità indipendenti competenti in materia di controllo sulla protezione dei dati delle rispettive Parti contraenti. Ogni persona può, in base al diritto nazionale, chiedere a tali autorità di verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano. Indipendentemente da queste richieste, tali autorità, nonché le autorità competenti in materia di aggiornamento, devono anche effettuare dei controlli casuali per verificare la legittimità delle trasmissioni, con l'ausilio dei fascicoli che sono stati alla base delle consultazioni. I risultati di tali attività di controllo devono essere conservati per diciotto mesi in vista di un controllo da parte delle autorità indipendenti competenti in materia di controllo per la protezione dei dati. Allo scadere di tale termine, gli stessi devono essere cancellati immediatamente. Ad ogni autorità competente in materia di controllo per la protezione dei

dati può essere richiesto da parte della autorità indipendente di controllo della protezione dei dati di un'altra Parte contraente di esercitare tali competenze in conformità al diritto nazionale. Le autorità indipendenti competenti in materia di controllo della protezione dei dati delle Parti contraenti sovrintendono alla necessaria cooperazione reciproca al fine di adempiere ai loro compiti di controllo, soprattutto tramite lo scambio di informazioni.

Articolo 40

Diritto delle persone interessate a essere informate e indennizzate

- (1) Su richiesta, la persona interessata, dopo aver provato la sua identità, deve nel rispetto del diritto nazionale essere informata senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, dall'autorità competente, in base al diritto nazionale, sui dati trattati che la riguardano, sulla loro origine, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento nonché sulla base giuridica che disciplina il trattamento. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far correggere i dati viziati da errori o di far cancellare i dati trattati illecitamente. Le Parti contraenti assicurano inoltre che la persona interessata possa, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati personali, rivolgersi, tramite ricorso, ad un tribunale indipendente e imparziale, stabilito dalla legge ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1° della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e ad ogni altra autorità indipendente di controllo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, e che abbia la possibilità di far valere, per via giudiziaria, il diritto al risarcimento o ad una forma di riparazione. Il diritto nazionale dello Stato in cui essa fa valere i suoi diritti disciplina i dettagli della procedura per la realizzazione di tali diritti, nonché le motivazioni connesse con la restrizione del diritto ad essere informati.
- (2) Se un'autorità di una Parte contraente ha trasmesso, in virtù del presente trattato, dei dati personali, l'autorità destinataria dell'altra Parte contraente non può invocare il fatto che i dati trasmessi siano stati inesatti per scaricarsi la responsabilità che le spetta in conformità al proprio diritto nazionale nei confronti della persona lesa. Se la Parte destinataria è tenuta alla riparazione in ragione dell'utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, la Parte che li ha trasmessi rimborsa integralmente alla Parte destinataria le somme da lei versate per la riparazione.

Articolo 41

Informazioni su richiesta delle Parti contraenti

La Parte contraente destinataria informa la Parte contraente che ha trasmesso i dati del trattamento effettuato sui dati trasmessi e del risultato così ottenuto.

Capitolo 8

Disposizioni applicative e disposizioni conclusive

Articolo 42

Dichiarazioni

- (1) Al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Parte contraente designa, in una dichiarazione allo Stato depositario, le autorità competenti per l'applicazione del presente trattato.

Devono essere designati:

1. i punti di contatto nazionali per l'analisi DNA di cui all'articolo 6, paragrafo 1°,
2. i punti di contatto nazionali per i dati dattiloscopici di cui all'articolo 11, paragrafo 1°,
3. i punti di contatto nazionali per i dati del registro di immatricolazione dei veicoli, di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
4. i punti di contatto nazionali per lo scambio di informazioni durante le manifestazioni di vasta portata di cui all'articolo 15,

5. i punti di contatto nazionali per le informazioni relative alla prevenzione di reati terroristici, di cui all'articolo 16 , paragrafo 3,
 6. gli uffici nazionali di contatto e di coordinamento per le guardie armate di cui all'articolo 19,
 7. gli uffici nazionali di contatto e di coordinamento per gli esperti in documenti falsi, di cui all'articolo 22,
 8. i punti di contatto nazionali per la pianificazione e l'attuazione delle misure di allontanamento, di cui all'articolo 23, paragrafo 3,
 9. le autorità e i funzionari di cui agli articoli da 24 a 27.
- (2) Le dichiarazioni fatte in base al 1° paragrafo possono essere modificate in ogni momento da una dichiarazione indirizzata al depositario. La modifica produrrà i suoi effetti a partire dalla data di ricezione da parte del depositario.

Articolo 43

Comitato dei Ministri

- (1) Le Parti contraenti istituiscono un Comitato composto di Ministri delle Parti contraenti. Tale Comitato dei Ministri adotta le decisioni necessarie per la trasposizione e l'applicazione del presente trattato. Le decisioni del Comitato dei Ministri sono prese all'unanimità da tutte le Parti contraenti.
- (2) Al fine di sostenere il Comitato dei Ministri, un gruppo di lavoro comune, composto dai rappresentanti delle Parti contraenti, controlla la trasposizione e l'interpretazione del presente trattato e stabilisce, ove occorra, di integrarlo e di svilupparlo. Il gruppo di lavoro comune è convocato su richiesta di una Parte contraente.

Articolo 44

Accordi attuativi

Sulla base e nell'ambito del presente trattato, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concludere degli accordi riguardanti l'attuazione del presente trattato a livello delle amministrazioni.

Articolo 45

Campo di applicazione territoriale

Le disposizioni del presente trattato sono applicabili nel territorio delle Parti contraenti. Per il Regno dei Paesi Bassi, il presente trattato si applica esclusivamente alla parte del territorio del Regno situato in Europa. Per la Repubblica francese, il presente trattato si applica esclusivamente alla parte del territorio della Repubblica situato in Europa.

Articolo 46

Spese

Ogni Parte contraente si fa carico dei costi derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione del presente trattato. In casi particolari, le Parti contraenti interessate possono concordare un regolamento in deroga.

Articolo 47

Rapporto con altri accordi bilaterali o multilaterali

- (1) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili solamente nella misura in cui risultano compatibili con il diritto dell'Unione europea. Se l'Unione europea stabilirà in futuro dei regolamenti riguardanti il settore di applicazione del presente trattato, il diritto dell'Unione europea prevarrà sulle relative disposizioni del presente trattato quanto alla loro applicazione. Le Parti contraenti possono modificare o sostituire le disposizioni del presente trattato in funzione delle nuove disposizioni previste in materia dal diritto dell'Unione europea.

- (2) Il presente trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi contenuti negli accordi bilaterali o multilaterali esistenti tra le Parti contraenti. Le Parti contraenti sono libere di applicare nelle loro relazioni reciproche gli accordi bilaterali o multilaterali esistenti tra le Parti contraenti. In caso di incompatibilità con i diritti o gli obblighi derivanti da detti accordi, prevarranno le disposizioni del presente trattato.

Articolo 48

Ratifica, accettazione, approvazione

Il presente trattato è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il depositario. Durante il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, potrà essere redatta una dichiarazione riguardante il campo di applicazione geografico.

Articolo 49

Depositario

- (1) Il Governo della Repubblica federale di Germania è il depositario del presente trattato.
- (2) Il depositario notifica subito alle altre Parti contraenti le ratifiche, accettazioni, approvazioni, adesioni, riserve e denunce, nonché ogni altra dichiarazione in relazione al presente trattato.
- (3) Il depositario assicura la registrazione del presente trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in base all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 50

Entrata in vigore

- (1) Il presente trattato entra in vigore tra le Parti contraenti che lo hanno ratificato 90 giorni dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Per le altre Parti contraenti, il presente trattato entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
- (2) Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di entrata in vigore.

Articolo 51

Adesione

- (1) Ogni Stato membro dell'Unione europea può aderire al presente trattato. All'atto dell'adesione, gli accordi attuativi conclusi fino a quella data in base all'articolo 44 e gli altri accordi relativi al presente trattato diventeranno anch'essi vincolanti per gli Stati aderenti.
- (2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. In caso di adesione, una dichiarazione relativa al campo di applicazione territoriale può essere redatta in occasione del deposito degli strumenti di adesione.
- (3) Il presente trattato entra in vigore, per ogni Stato aderente, 90 giorni dopo il deposito dello strumento di adesione, al più presto alla data di entrata in vigore del trattato in conformità all'articolo 50.

Articolo 52

Denuncia

- (1) Il presente trattato è concluso per una durata indeterminata.

- (2) Ogni Parte contraente può denunciare il presente trattato tramite notifica indirizzata al depositario per via diplomatica. Tale denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario.

Fatto a Prüm, il 27 maggio 2005, in un'unica copia nelle lingue tedesco, spagnolo, francese e olandese, tutti e quattro i testi facenti ugualmente fede. L'originale sarà depositato presso gli archivi del depositario, che ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato firmatario e a ogni Stato aderente.

Per il Regno del Belgio

(Firma)

Per la Repubblica federale di Germania

(Firma)

Per il Regno di Spagna

(Firma)

Per la Repubblica francese

(Firma)

Per il Granducato di Lussemburgo

(Firma)

Per il Regno dei Paesi Bassi

(Firma)

Per la Repubblica d'Austria

(Firma)

Allegato 1

Trattato

relativo

all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera,
in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e
la migrazione illegale

Informazioni necessarie in base all'articolo 17, paragrafo 5, per la notifica scritta

1. Tempo d'intervento che descrive la durata prevista del soggiorno
2. Dati dei voli (compresi numeri e orari)
3. Numero dei membri della squadra di guardie armate a bordo degli aeromobili
4. Cognome e nome di tutte le persone con l'indicazione del nome del capo squadra
5. Numeri dei passaporti
6. Marca, tipo e numero di serie delle armi
7. Quantità e tipo di munizioni
8. Oggetti di attrezzatura portati dalla squadra che servono per assolvere le missioni.

Allegato 2

Trattato

relativo

all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera,
in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e
la migrazione illegale

Armi d'ordinanza, munizioni e mezzi d'intervento autorizzati
ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, 1^a e 2^a frase

1. Per il Regno del Belgio:

- armi da fuoco e munizioni autorizzate
- spray paralizzanti e mezzi d'intervento autorizzati
- gas lacrimogeni e mezzi d'intervento autorizzati

2. Per la Repubblica federale di Germania:

- armi da fuoco e munizioni autorizzate

3. Per il Regno di Spagna:

- armi da fuoco e munizioni autorizzate
- armi di difesa autorizzate in base alle disposizioni normative applicabili agli agenti che partecipano all'intervento comune, come ad esempio il manganello di polizia, gli spray, i gas lacrimogeni e altri mezzi d'intervento autorizzati

4. Per la Repubblica francese:
 - armi di ordinanza e mezzi di coercizione in dotazione individuale autorizzati dalla legislazione nazionale

5. Per il Granducato di Lussemburgo:
 - armi da fuoco e munizioni autorizzate
 - spray paralizzanti e mezzi d'intervento autorizzati
 - gas lacrimogeni e mezzi d'intervento autorizzati

6. Per il Regno dei Paesi Bassi:
 - armi da fuoco e munizioni autorizzate
 - spray paralizzanti e mezzi d'intervento autorizzati
 - gas lacrimogeni e mezzi d'intervento autorizzati

7. Per la Repubblica d'Austria:
 - armi da fuoco e munizioni autorizzate
 - spray paralizzanti autorizzati e mezzi d'intervento autorizzati

